



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ANNO 136°

Roma, 18 - 25 giugno 2009

N. 25 - 26

# BOLLETTINO UFFICIALE

---

ATTI NORMATIVI E  
DI AMMINISTRAZIONE

Poste Italiane S.p.A. - sped. in abb. post. 70% - DCB Roma

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 2009  
LIBRERIA DELLO STATO



### ATTI NORMATIVI E DI AMMINISTRAZIONE

#### **Circolare 9 febbraio 2009, n. 15 (prot. 1191)**

Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2008-2009. . . . . *Pag.* 5

#### **Circolare 10 febbraio 2009, n. 16 (prot. 1236)**

Adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2009/2010 . . . . . » 29

#### **Decreto ministeriale 19 febbraio 2009, n. 20**

Integrazione D.M. 1/2009 . . . . . » 38

#### **Decreto ministeriale 24 febbraio 2009, n. 22**

Approvazione del modello di diploma di licenza conclusiva del primo ciclo d'istruzione . . . . . » 40

#### **Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali**

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica . . . . . » 42

#### **Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio**

Ufficio scolastico di Ancona . . . . . » 63

Ufficio scolastico di Ascoli Piceno . . . . . » 64

Ufficio scolastico di Ascoli Piceno . . . . . » 65

Ufficio scolastico di Ascoli Piceno . . . . . » 66

Ufficio scolastico di Ascoli Piceno . . . . . » 67

Ufficio scolastico di Ascoli Piceno . . . . . » 68

Ufficio scolastico di Foggia . . . . . » 69

Ufficio scolastico di Milano . . . . . » 70

Ufficio scolastico di Perugia . . . . . » 71

Ufficio scolastico di Prato . . . . . » 72



**Circolare 9 febbraio 2009, n. 15 (prot. 1191)**

**Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2008-2009**

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE  
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA - UFFICIO VI

AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI  
SCOLASTICI REGIONALI  
LORO SEDI

AL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO PER LA  
PROVINCIA DI BOLZANO

AL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE  
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

AI DIRETTORI DEI CONSERVATORI DI MUSICA  
LORO SEDI

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DI  
ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO  
STATALI, PARITARI, LEGALMENTE RICONOSCIUTI  
E PAREGGIATI  
LORO SEDI

e, p. c. AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
ROMA

AL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE  
GENERALE DELL'UNIVERSITA'  
SEDE

AL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE  
GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,  
MUSICALE E COREUTICA  
SEDE

AI RETTORI DELLE UNIVERSITA' STATALI  
LORO SEDI

AI DIRETTORI DELLE ISTITUZIONI A.F.A.M.  
STATALI  
LORO SEDI

ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA  
IN LINGUA TEDESCA  
BOLZANO

ALL'INTENDENTE SCOLASTICO PER LA SCUOLA  
DELLE LOCALITÀ LADINE  
BOLZANO

ALL'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E CULTURA  
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE  
D'AOSTA

AOSTA

AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI DELLA  
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

ALL'ASSESSORE AI BENI CULTURALI E PUBBLICA  
ISTRUZIONE DELLA REGIONE SICILIA

PALERMO

AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE PROVINCIALI  
DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E  
TRENTO

OGGETTO: Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2008/2009.

Premesso che con D.M. n. 7 in data 21 gennaio 2009 sono state individuate le materie oggetto della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nonché le materie affidate ai commissari esterni, con la presente circolare si forniscono precisazioni, indicazioni, istruzioni e chiarimenti sui seguenti profili della delicata materia:

- formazione delle commissioni, con particolare riguardo all'abbinamento delle classi e alla designazione dei commissari interni, ecc.;
- partecipazione alle commissioni del personale avente titolo;
- adempimenti richiesti ai Dirigenti scolastici ed agli Uffici Scolastici periferici;
- criteri di nomina dei presidenti e dei commissari esterni.

Nel richiamare l'attenzione sul contenuto della C.M. n. 90 del 26-10-2007, integrata e parzialmente modificata dalla C.M. n. 77 del 25 settembre 2008, avente ad oggetto termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione agli esami di Stato, affinché le SS. LL. possano disporre di un quadro di riferimento normativo, organico e sistematico, si riportano le principali disposizioni relative agli esami in questione:

- Legge 10 dicembre 1997, n. 425 (in G.U. n. 289 del 12 dicembre 1997);
- Legge 11 gennaio 2007, n. 1 (in G.U. n. 10 del 13 gennaio 2007) "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università" ed in particolare l'articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3, 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l'articolo 3, commi 1 e 3;

## *Atti normativi e di amministrazione*

- Decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, contenente “Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari”;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modifiche;
- D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 2007, n. 1, nonché con il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;
- Decreto Legge 1 ° settembre 2008, n. 137, convertito dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante :<<Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università>>;
- D.M. 18 settembre 1998, n. 358 sulla costituzione delle aree disciplinari, limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;
- D.M. 24 febbraio 2000, n. 49, concernente tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
- D.M. 20 novembre 2000, n. 429, riguardante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta;
- D.M. 23 aprile 2003, n. 41, relativo alle modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- D.M. 17 gennaio 2007, n. 6, recante modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- D.M. in data 21 gennaio 2009, n. 7, sulla individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e sulla scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l’anno scolastico 2008-2009;
- D.M. in data 21 gennaio 2009, n. 8, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate, per l’anno scolastico 2008/2009.

### Allegati:

1. Modello per la formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni (mod. ES-0), con le relative istruzioni per la compilazione;
2. Modello per l'individuazione dei commissari interni (mod. ES-C), con le relative istruzioni per la compilazione;
3. Scheda di partecipazione, in qualità di presidente e/o commissario, alle commissioni degli esami di Stato (mod. ES-1), con le relative istruzioni per la compilazione;
4. Scheda di partecipazione, in qualità di presidente, alle commissioni degli esami di Stato, riservata agli aspiranti provenienti dal mondo universitario e dalle istituzioni A.F.A.M. (mod. ES-2), con le relative istruzioni per la compilazione;
5. Elenco recante l'indicazione dei termini degli adempimenti amministrativi e tecnici;
6. Elenco delle priorità tra le categorie degli aventi titolo alla nomina a presidente;
7. Elenco delle priorità tra le categorie degli aventi titolo alla nomina a commissario;
8. Elenco delle istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica da indicare nel modello ES-2 per la nomina a presidente;
9. Elenco delle istituzioni universitarie da indicare nel modello ES-2 per la nomina a presidente;
10. Elenco degli Uffici Scolastici Regionali cui trasmettere i modelli ES-2;
11. Elenco delle classi di concorso da indicare sul modello ES-1;
12. Riepilogo degli adempimenti dei dirigenti scolastici e dei Direttori Generali regionali.

I predetti allegati costituiscono parte integrante della presente circolare.

### 1) FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI

#### Premessa

Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre.

Per alcuni indirizzi di studio, indicati nella tabella allegata al decreto ministeriale n. 7 del 21 gennaio 2009, relativo alla individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta e di quelle assegnate ai commissari esterni, in ragione della specifica organizzazione delle cattedre, la commissione di esame è nel numero pari immediatamente inferiore.

In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta.

Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.

Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.

#### a) Adempimenti preliminari.

I Direttori Generali Regionali e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza, attivano, secondo i criteri di seguito indicati, le procedure finalizzate alla formazione delle commissioni, tenuto conto che il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, intervenendo sull'articolo 2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, ha assegnato ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali la competenza a ricevere le domande di ammissione agli esami di Stato dei candidati esterni.

I Direttori Generali Regionali, nelle operazioni relative all'assegnazione delle domande dei candidati esterni, procedono, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, in base alle indicazioni fornite con la C.M. n. 90 del 26 ottobre 2007 e con la C.M. n. 77 del 25 settembre 2008.

In particolare, nell'assegnazione dei candidati esterni alle diverse sedi di esame il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale è tenuto al rispetto dei vincoli di cui all'articolo 4 della citata legge n. 425/1997, come sostituito dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, e del criterio di territorialità disciplinato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 147/2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

Il Direttore Generale assegna, ai fini del successivo abbinamento, le classi terminali (comprendenti anche gli alunni eventualmente ammessi ad abbreviazione per merito)

degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti agli istituti statali o paritari di corrispondente indirizzo, ove esistenti, oppure di indirizzi diversi, dandone comunicazione per iscritto al dirigente scolastico dell'istituto statale o paritario.

Non è consentito l'abbinamento di classi di scuole legalmente riconosciute o pareggiate a scuole paritarie dipendenti dallo stesso gestore.

Il dirigente scolastico dell'istituto statale (comprensivo delle eventuali succursali, sezioni staccate e/o sedi coordinate o sezioni associate) o paritario procede attenendosi alle seguenti disposizioni:

- per ciascuna classe terminale statale o riconosciuta paritaria, di ordinamento e/o sperimentale – ivi comprese quelle articolate su più indirizzi di studio – va costituita una sola commissione;
- ai sensi dell'art. 1, capoverso art. 4, comma 9, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, i candidati esterni – assegnati all'istituto dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legge n. 147/2007, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176 - vanno ripartiti tra le diverse classi terminali, assicurando che il loro numero per ciascuna classe non superi il 50 per cento di quello dei candidati interni, e che non venga superato il limite massimo di trentacinque candidati per ciascuna classe;
- si sottolinea che la mancata osservanza della disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate (cfr. capoverso art. 2, comma 4, della legge n. 1/2007, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 147/2007 convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176);
- nel caso non sia possibile assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, nel rispetto del limite del 50% dei candidati esterni rispetto agli interni e del vincolo dei 35 candidati per classe, possono essere autorizzate dal Direttore Generale – fermo restando il predetto limite numerico di 35 candidati per classe/commissione - commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni di soli candidati esterni esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Si precisa che presso ciascuna istituzione scolastica statale può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un'altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita esclusivamente in corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale.

### *b) Abbinamenti*

Il Dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche statali o paritarie - dopo aver attribuito alle classi terminali gli alunni ammessi per abbreviazione per merito nonché i candidati esterni assegnati all'istituto dal Direttore Generale Regionale - avvalendosi dell'allegato modello ES-0 (all. 1), prefigura la formazione e l'abbinamento delle classi, tenendo conto delle classi di istituto pareggiato o legalmente riconosciuto eventualmente assegnate, sulla base dei seguenti criteri:

- A. Per ciascuna classe terminale, statale o paritaria, di ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese quelle articolate su più indirizzi di studio - va costituita, come sopra indicato, una sola commissione.
- B. E' consentito, di norma, abbinare classi solo nell'ambito dello stesso ordine scolastico. Si fa eccezione per le classi di corsi con sperimentazione di ordinamento e di struttura (maxisperimentazione autonoma) attivati in due ordini scolastici diversi, a condizione che le classi da abbinare appartengano a corsi sperimentali i cui titoli finali di studio in ordinamento siano tra loro corrispondenti (es.: "Brocca" indirizzo scientifico-tecnologico attivato presso istituti tecnici ed analogo indirizzo sperimentale dell'ordine classico, scientifico e magistrale).
- C. L'abbinamento tra le due classi/commissione va effettuato in modo che i commissari esterni, sulla base delle materie loro affidate o delle corrispondenti classi di concorso, possano operare su entrambe le classi. I commissari esterni, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del Regolamento emanato con D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998, svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati. L'abbinamento, nel caso in cui la lingua straniera sia affidata a commissario esterno e sia oggetto di seconda prova scritta, va effettuato tenendo conto non solo della classe di concorso "46/A - Lingue e civiltà straniere", ma anche dei codici corrispondenti alle diverse lingue.
- D. L'abbinamento può essere effettuato, nell'ordine:
  - 1. tra due classi/commissioni dello stesso indirizzo di studio di ordinamento o sperimentale;
  - 2. tra due classi/commissioni con indirizzi di studio diversi, di ordinamento e/o sperimentali, qualora le materie affidate ai commissari esterni siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso; avranno priorità gli abbinamenti tra classi con indirizzi di studio per i quali esista coincidenza delle materie oggetto della prova scritta affidata al commissario esterno.

Fermo restando il prioritario, rigoroso rispetto delle procedure di cui ai precedenti punti A, B, C, D, qualora per difficoltà obiettive (ad esempio, eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono le classi da abbinare) non si renda possibile accedere ad una delle soluzioni individuate nei punti sopra menzionati, si può procedere all'abbinamento tra

due classi con indirizzi di studio diversi, di ordinamento e/o sperimentali dello stesso ordine scolastico, anche quando le materie affidate ai commissari esterni non siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, non siano riconducibili alle stesse classi di concorso. In tale ipotesi l'abbinamento è consentito anche nel caso in cui le materie o classi di concorso coincidenti siano una sola. La fase in questione precede quella, eventuale, dell'abbinamento tra le classi-commissioni operanti in province diverse.

Detto criterio si intende applicabile anche al fine dell'abbinamento di classi/commissioni di istituti non statali non paritari a classi/commissioni di istituti statali o non statali paritari, nonché in presenza di classi articolate. Inoltre, lo stesso criterio vale per l'abbinamento di due classi/commissioni con indirizzi diversi per i quali sia stato designato un diverso numero di commissari esterni, nonché in presenza di classi articolate.

Nelle situazioni sopra descritte il commissario o i commissari esterni non in comune operano, in sede d'esame, limitatamente all'indirizzo per il quale sono stati nominati, in modo che risulti rispettata la parità numerica tra commissari esterni e interni.

Le proposte dei dirigenti scolastici di formazione e abbinamento delle commissioni, comprensive dei nominativi dei commissari interni designati, sono comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, mediante gli appositi modelli ES-0 (contenente i dati riferiti alle configurazioni delle commissioni) ed ES-C (contenente i dati relativi ai commissari interni), allegati alla presente circolare. Tali modelli recano anche i dati trasmessi dai dirigenti scolastici di istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, abbinati ad istituti statali e-paritari.

I dirigenti scolastici avranno, inoltre, cura di trasmettere agli Uffici Scolastici Regionali entro il 13 marzo 2009 l'elenco alfabetico riepilogativo degli aspiranti che hanno presentato il modello ES-1, nonché l'elenco degli esonerati e l'elenco dei docenti che abbiano omesso di presentare la scheda, indicandone i motivi.

I Direttori Generali regionali verificano che gli istituti paritari non utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia prevista l'assegnazione degli specifici plichi contenenti le prove di esame e per i quali non sia dato sapere se sussistano le necessarie garanzie di sicurezza.

Il Direttore Generale Regionale, una volta definito l'insieme degli adempimenti finalizzati all'elaborazione delle proposte di configurazione/abbinamento delle commissioni, ne dà comunicazione al Sistema Informativo, utilizzando la scheda di rilevazione delle configurazioni modello ES-0. Tale modello è utilizzato anche per la comunicazione dei dati necessari per la predisposizione e l'inoltro dei plichi occorrenti per la prima e la seconda prova scritta. Pertanto, con esclusione dei dati riguardanti i commissari interni, la scheda deve essere acquisita nel sistema informativo con la funzione "Configurazioni delle commissioni".

Al fine della predisposizione dei plichi occorrenti per le prove scritte degli esami di Stato, destinati alle commissioni della provincia di Bolzano, delle scuole in lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia, dei corsi sperimentali presso i Conservatori di musica e i licei musicali, nonché degli istituti per sordomuti, i dati, contenuti nelle

schede, devono essere acquisiti nel sistema informativo con la funzione "Configurazioni valide ai soli fini dei plichi". I dati relativi alle commissioni della Regione Valle d'Aosta, ai fini dell'acquisizione, devono essere indirizzati al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per l'Autonomia Scolastica.

Il Direttore Generale regionale, in conformità dei criteri sopraindicati, valuta le proposte formulate dai dirigenti scolastici, provvede alle modifiche ritenute necessarie, procede, quindi, prima in ambito comunale e poi provinciale, agli abbinamenti ad altro istituto delle classi/commissioni rimaste isolate nell'istituto di appartenenza, in quanto di numero dispari.

Qualora non si renda possibile in ambito provinciale, l'abbinamento può avvenire tra classi/commissioni operanti in province diverse.

In caso di impossibilità di procedere all'abbinamento, il Direttore Generale Regionale, in via eccezionale, costituisce una commissione a sé stante, nella quale, pertanto, la componente esterna è nominata unicamente in funzione di tale commissione.

### *c) Designazione dei commissari interni*

Subito dopo l'indicazione delle materie affidate ai commissari esterni, della materia oggetto della seconda prova scritta e dell'effettuazione delle operazioni di abbinamento delle classi/commissioni, ciascun consiglio di classe designa i commissari interni, tenendo presenti i seguenti criteri:

#### ***Criteri generali***

- a. i commissari interni, il cui numero deve essere pari a quello degli esterni, sono designati tra i docenti appartenenti al Consiglio della classe/commissione, titolari dell'insegnamento delle materie non affidate ai commissari esterni. Tra i docenti che possono essere designati commissari interni sono compresi i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione, che, prima di svolgere l'attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del D.M. 17 gennaio 2007, n. 6, i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in presenza di cui all'art. 5 della legge 3 maggio 1999 n. 124, nonchè gli insegnanti di arte applicata ed i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di cui all'art. 14 del D.M. 17 gennaio 2007, n. 6;
- b. è assicurata, comunque, la designazione del docente della disciplina oggetto della prova scritta nei casi in cui tale materia non sia assegnata al commissario esterno;
- c. le materie affidate ai commissari interni devono essere scelte in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse e, in particolare, una equa e ponderata ripartizione delle materie oggetto di studio dell'ultimo anno tra

la componente interna e quella esterna, tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere. Si precisa che sia i commissari interni che i commissari esterni conducono l'esame nelle materie per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente;

- d. la scelta deve essere, altresì, coerente con i contenuti della programmazione organizzativa e didattica del Consiglio di classe, al fine di consentire ai commissari interni di offrire in sede di esame alla componente esterna tutti gli elementi utili per una valutazione completa della preparazione del candidato.

### ***Criteri particolari***

- Nelle classi articolate su più indirizzi di studio, in quelle nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono lingue straniere diverse e nelle classi in cui l'educazione fisica viene insegnata per squadre, i commissari interni sono designati in modo che ciascuno di essi rappresenti i diversi indirizzi o i diversi gruppi di alunni. Qualora non sia possibile assicurare tale rappresentanza, si procede alla designazione di più commissari interni con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso i commissari interni operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati, in modo che risulti rispettata la parità numerica tra commissari esterni ed interni.
- Per i corsi ad indirizzo linguistico dei licei e dell'istruzione tecnica, ove è obbligatorio per tutti gli studenti lo studio di tre lingue straniere, qualora la materia oggetto della seconda prova scritta sia "lingua straniera" affidata al commissario interno, i consigli di classe, nella loro autonomia, avuto riguardo alle caratteristiche del piano dell'offerta formativa della scuola, nella designazione dei commissari interni e, in particolare, di quelli di lingua straniera, possono designare esclusivamente i tre docenti di lingua straniera, ovvero possono procedere secondo le disposizioni emanate con la circolare n. 15 del 31 gennaio 2007, alla quale si fa rinvio, designando i tre docenti di lingua straniera ed altri due commissari interni titolari di materie diverse da quelle affidate ai membri esterni.
- Analogamente, nel caso in cui sia impartito per tutti gli alunni l'insegnamento di due sole lingue straniere e la materia oggetto della seconda prova scritta sia "lingua straniera" affidata al commissario interno, il consiglio di classe può designare i due docenti di lingua straniera ed un docente di disciplina non linguistica diversa da quelle affidate ai commissari esterni, oppure designare, secondo le disposizioni emanate con la circolare n. 15 del 31 gennaio 2007, i due docenti di lingua straniera e due docenti di materie non linguistiche diverse da quelle affidate ai commissari esterni.

- Il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/ commissioni non superiore a due, salvo casi eccezionali.
- Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari interni sono individuati dal dirigente scolastico tra i docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti scolastici interessati.
- Per i candidati ammessi alla abbreviazione per merito i commissari interni sono quelli della classe terminale alla quale sono stati assegnati.
- I docenti designati commissari interni, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, hanno facoltà di non accettare la designazione. Nell'ipotesi che venga esercitata tale facoltà da parte di docenti titolari di materie oggetto della prima o della seconda prova scritta, il dirigente scolastico designa docenti di uguale insegnamento tra docenti appartenenti allo stesso istituto.

### **2) AVENTI TITOLO ALLA NOMINA ED ORDINI DI PRECEDENZA**

I presidenti delle commissioni e i commissari esterni vengono scelti nell'ambito delle categorie di personale avente titolo alla nomina, secondo gli ordini di precedenza e nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 5,6,7,8 del D.M. 17 gennaio 2007, n. 6, recante modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Gli allegati n. 6 e n. 7 alla presente circolare riportano, nell'ordine, le categorie di personale aventi titolo, con indicazione della lettera corrispondente alla propria posizione giuridica, da contrassegnare nell'apposita scheda di partecipazione agli esami.

Le nomine sono disposte dal Direttore Generale regionale che, a tale fine, si avvale delle procedure automatiche del Sistema Informativo.

Al termine della procedura di acquisizione e di elaborazione dei dati contenuti nelle schede ES-1 ed ES-2, il Sistema Informativo mette a disposizione di ciascuno degli Uffici Scolastici Regionali, per ogni sede di esame, i provvedimenti di nomina dei Presidenti e dei commissari esterni.

Ad ogni provvedimento di nomina sono allegati, a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale, i modelli ES-C, contenenti i nominativi dei commissari interni designati da ciascun consiglio di classe. Il predetto provvedimento costituisce anche atto formale di nomina dei commissari interni.

I provvedimenti di nomina sono notificati dagli Uffici Scolastici Regionali agli interessati.

Gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche hanno cura di assicurare l'informazione e la pubblicazione, circa la composizione delle commissioni, nell'ambito territoriale e nella scuola.

### ***Schede di partecipazione del personale scolastico in servizio o non in servizio (modello ES-1)***

Si allega il modello ES-1 (comune al personale dirigente e docente) per la raccolta dei dati occorrenti ai fini della costituzione delle commissioni.

Le istruzioni concernenti le modalità di compilazione del modello ES-1 sono riportate in allegato al modello stesso; si raccomanda prima della compilazione un'attenta lettura delle medesime, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze, anche al fine di evitare errori od omissioni, e prevenire l'insorgere di situazioni di contenzioso. Si precisa, comunque, che eventuali esposti in materia dovranno essere adeguatamente motivati, con specifica indicazione delle disposizioni che si ritengono disattese, anche in rapporto alle posizioni di eventuali terzi interessati.

Si richiama l'attenzione sulla personale responsabilità di coloro che dovessero rendere nella scheda indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni, nonché degli Uffici Scolastici periferici e dei dirigenti scolastici in ordine al mancato o inadeguato controllo sulla esattezza e correttezza dei dati indicati dai dirigenti scolastici, dai docenti e dal personale in quiescenza (ove ritenute necessarie, gli Uffici Scolastici periferici e i dirigenti scolastici richiederanno agli interessati le relative rettifiche e/o integrazioni). Dell'espletamento dell'attività di controllo farà fede l'apposizione del visto d'obbligo, in calce alla scheda da parte di detti responsabili.

### ***Schede di partecipazione del personale universitario od appartenente alle istituzioni A.F.A.M. (Modello ES-2)***

Le istruzioni concernenti le modalità di compilazione del modello ES-2 (contenente i dati relativi alla scheda di partecipazione alle commissioni degli esami di Stato in qualità di presidenti da parte del personale universitario od appartenente alle istituzioni A.F.A.M.) sono riportate in allegato al modello stesso, reperibile unitamente alla presente circolare nel sito Web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, [www.pubblica.istruzione.it](http://www.pubblica.istruzione.it); si raccomanda, prima della compilazione, una attenta lettura delle medesime, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze.

I Rettori delle Università e i Direttori delle istituzioni A.F.A.M. avranno cura di apporre, su ciascun modulo compilato dagli aspiranti, il proprio visto a convalida della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e accertabili d'ufficio, nonché di far apporre il codice identificativo relativo all'Università, Politecnico o Istituto di appartenenza (come da allegati n. 8 e 9). Nell'apposito spazio predisposto sui moduli

potranno, inoltre, essere formulate osservazioni circa motivi di inopportunità della nomina.

Le schede (modello ES-2) compilate dal personale interessato alla nomina a presidente, una volta completate, devono essere consegnate ai Rettori o ai Direttori delle istituzioni A.F.A.M. entro il 28 febbraio 2009. Le stesse devono pervenire agli Uffici Scolastici Regionali entro il termine tassativo del 13 marzo 2009.

Resta inteso che non dovranno compilare le schede i professori ed i ricercatori universitari, i direttori e i docenti delle istituzioni A.F.A.M. destinatari di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell'anno in corso o in quello precedente.

I Rettori delle Università e i Direttori delle istituzioni A.F.A.M. valuteranno, con attento e prudente apprezzamento, l'opportunità di trasmettere le domande di coloro che risultino imputati o indagati per reati particolarmente gravi, comportanti incompatibilità con la nomina.

### **2.1 - PERSONALE OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA**

Sono obbligati alla presentazione della scheda:

- i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, e i Dirigenti preposti ai Convitti nazionali e agli Educandati Femminili;
- i docenti – ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge 3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, che insegnano nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell'ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie rientranti nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, ovvero compresi in graduatorie di merito per dirigente scolastico, ovvero che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, le funzioni di dirigente scolastico incaricato o di collaboratore nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;
- i docenti – ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge 3.5.1999, n. 124 e gli insegnanti di arte applicata – con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell'ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento o di idoneità di cui alla

legge n. 124/1999 o di titolo di studio valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli.

I codici delle classi di concorso (Tabelle A, C, D di cui al D.M. n. 39/1998) sono allegati alla presente circolare (All. 11).

Sono, comunque, obbligati alla presentazione della scheda i docenti con almeno dieci anni di ruolo, in servizio presso istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni.

Tra i docenti appartenenti alle categorie di cui sopra non sono compresi coloro che prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e i docenti di sostegno. I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno, tuttavia, la facoltà di presentare la scheda di partecipazione alla commissione d'esame in qualità di presidenti e/o commissario esterno e possono essere designati commissari interni. I docenti di sostegno possono essere designati commissari interni e hanno facoltà di presentare domanda per la nomina a presidente e commissario esterno (vedi punto 1, lettera c), criteri generali e punto 2.2).

I docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale hanno la facoltà e non l'obbligo di partecipare all'esame quali presidenti, commissari interni o esterni.

Si richiama l'attenzione sul fatto che il personale della scuola, appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina a commissario, può contestualmente chiedere anche la nomina a presidente di commissione, purché in possesso dei requisiti richiesti.

### **2.2 - PERSONALE CHE HA FACOLTÀ DI PRESENTARE LA SCHEDA**

A - Hanno facoltà di presentare la scheda come presidenti:

- i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
- i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo;
- i ricercatori universitari confermati;
- i direttori degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (istituzioni A.F.A.M.);
- i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (istituzioni A.F.A.M.);
- i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale, compresi i docenti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata;
- I dirigenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l'anno in corso);
- i docenti che, prima di svolgere l'attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007;

## **Atti normativi e di amministrazione**

- i dirigenti scolastici e i docenti titolari in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, in servizio, nel corrente anno scolastico, presso istituti di istruzione secondaria di primo grado. I dati di cui all'allegato 2 (Scheda di partecipazione alle commissioni degli esami di Stato - Mod. ES-1) dovranno essere digitati con riferimento alla sede di titolarità, indipendentemente dalla circostanza che nella medesima sede vengano inseriti nel sistema informativo i dati relativi al dirigente scolastico o al docente che vi prestano servizio ad altro titolo;
- i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge n. 104, del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni ;
- i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l'anno in corso).

Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la partecipazione alle commissioni in qualità di presidente dall'art. 5 del D.M. n. 6, del 17 gennaio 2007, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.

B - Hanno la **facoltà** di presentare la scheda come **commissari esterni**:

- i docenti di ruolo, in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale, compresi i docenti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata;
- i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione, che, prima di svolgere l'attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del D.M. n. 6, del 17 gennaio 2007;
- i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge n. 104, del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni;
- i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l'anno in corso), in considerazione dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 posseduta;
- i docenti che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all'insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 alle materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado..

Il personale di cui sopra, non in costanza di rapporto di servizio, deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di trovarsi nelle situazioni indicate dalla presente circolare ai fini del conferimento della nomina; il personale medesimo può presentare la scheda modello ES-1 all'Ufficio Scolastico Provinciale della provincia di residenza.

### **2.3 - CRITERI DI NOMINA DEI PRESIDENTI E DEI COMISSARI ESTERNI**

#### ***Presidenti***

Si premette che le sedi richieste possono essere i distretti scolastici (ad esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola in cui si presta servizio, come precisato al paragrafo 2.5), i comuni o le province, purché compresi nella Regione di servizio e, solo per il personale non in servizio, nella Regione di residenza. Le nomine sono disposte considerando unicamente le preferenze espresse dagli aspiranti con la posizione giuridica A, di cui all' allegato 6 (dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali d'istruzione secondaria-di secondo grado, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e dirigenti scolastici preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili), relativamente al comune ed alla provincia di servizio e/o di residenza, dando priorità a quelle relative al comune, nello stesso ordine in cui sono state indicate sulla scheda di partecipazione (modello ES-1).

Prima di procedere alle nomine in base alle preferenze espresse dalle altre categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente, si procede alla nomina d'ufficio dei dirigenti scolastici (posizione giuridica A) di cui sopra nell'ambito del comune, e, poi, della provincia.

L'assegnazione d'ufficio viene effettuata tenendo conto dell'eventuale opzione di gradimento, tra comune di servizio e di residenza. In assenza dell'opzione si procede a partire dal comune di servizio.

#### ***Nomine delle altre categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente***

Successivamente alle nomine d'ufficio in ambito provinciale degli appartenenti alla posizione giuridica A, sono disposte le nomine sulla base delle preferenze espresse in ambito comunale e provinciale dalle altre categorie di personale, nello stesso ordine in cui sono state indicate sulla scheda di partecipazione (modello ES-1 o modello ES-2). Anche in questo caso è data, comunque, priorità alle preferenze relative al comune di servizio e/o residenza.

A seguire, si procede alla nomina d'ufficio, nell'ambito del comune ed eventualmente della provincia, degli altri aspiranti (ad esclusione di quelli con la posizione giuridica A in quanto già trattati). L'assegnazione d'ufficio è effettuata considerando l'eventuale

opzione di gradimento tra il comune di servizio e quello di residenza, per una eventuale nomina d'ufficio. In assenza dell'opzione si procede a partire dal comune di servizio.

Relativamente alle fasi di nomina d'ufficio, nell'ambito della provincia, l'ordine di assegnazione, sia per i dirigenti scolastici che per i docenti, è quello di cui alla tabella di viciniorità, utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni della provincia.

### ***Nomine in ambito regionale di tutte le categorie aventi titolo alla nomina a presidente***

Esaurite le fasi territoriali relative agli ambiti comunale e provinciale, qualora non sia possibile – in base alle disposizioni sopraindicate – conferire le presidenze di tutte le sedi di esame, si provvede, in ambito regionale, alla nomina a presidenti delle rimanenti commissioni, degli aspiranti che non abbiano ottenuto la nomina nel corso delle fasi precedenti, nel rispetto dell'ordine di precedenza di cui all'art. 5 del citato DM 17 gennaio 2007, n. 6, dando priorità, nell'ordine, alle preferenze espresse per i comuni della regione di servizio o residenza e, successivamente, d'ufficio, a partire dalla provincia limitrofa eventualmente indicata quale più gradita nel caso di nomina d'ufficio.

Ove si renda necessario procedere alla nomina d'ufficio al di fuori della provincia, l'assegnazione alle sedi nell'ambito della regione viene disposta sulla base delle tabelle di viciniorità tra comuni della stessa provincia e tra province della regione.

In particolare, le nomine vengono così effettuate:

1. a domanda, sulle sedi della regione di servizio o residenza, nell'ordine in cui sono state espresse dall'aspirante;
2. d'ufficio, su tutte le altre sedi della regione di servizio o di residenza, a partire dalla provincia limitrofa, eventualmente indicata come più gradita, nel caso di nomina d'ufficio, in base alle tabelle di viciniorità tra comuni della stessa provincia e di province della stessa regione.

In ciascuna delle sopra elencate fasi di nomina, sia su preferenza che d'ufficio, gli aspiranti aventi titolo a parteciparvi vengono presi in considerazione, nel rispetto dell'ordine previsto, a parità di condizioni, in base all'anzianità di servizio e, poi, all'anzianità anagrafica.

L'assegnazione ad una sede di esame disposta, a domanda o d'ufficio, secondo i criteri sopraesposti, avviene seguendo l'ordine in cui le scuole, i distretti e i comuni sono riportati nel Bollettino Ufficiale del Ministero, contenente l'elenco delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, integrato, ai fini degli esami di Stato, dall'elenco delle istituzioni scolastiche paritarie.

Qualora nel medesimo istituto risultino operanti più commissioni, sono esaminate, ai fini dell'assegnazione, prioritariamente quelle costituite da classi dello stesso istituto e, successivamente, quelle costituite da classi di istituti diversi; in quest'ultimo caso sono considerate per prime quelle i cui istituti appartengano allo stesso comune.

### **Commissari**

Le nomine, tenendo presenti le preclusioni previste, sono disposte per gli aspiranti descritti con i progressivi da 1 a 6 nell'allegato n. 7 (con l'avvertenza che laddove è menzionato il possesso dell'abilitazione deve leggersi abilitazione o idoneità di cui alla legge n. 124/1999), corrispondenti alle posizioni giuridiche C, D, E, F, H ed I del modello ES-1, nel seguente ordine:

1. a domanda, sulle sedi d'esame comprese nel comune di servizio e/o residenza, nell'ordine in cui sono stati indicate tra le preferenze;
2. d'ufficio, sulle sedi d'esame relative al comune di servizio e/o residenza;
3. a domanda, sulle sedi d'esame comprese nella provincia di servizio e/o residenza, nell'ordine in cui sono state indicate tra le preferenze;
4. d'ufficio, sulle rimanenti sedi d'esame comprese nella provincia a cui appartiene il comune di residenza o di servizio, secondo l'opzione di maggior gradimento espressa dall'aspirante. In assenza dell'opzione, si opererà sulla provincia di servizio. Le sedi saranno esaminate seguendo le tabelle di viciniorità tra comuni della stessa provincia;
5. a domanda, sulle altre sedi eventualmente indicate nella scheda di partecipazione e comprese nella regione di residenza e/o di servizio;
6. d'ufficio, sulle rimanenti sedi della regione di residenza e/o servizio, a partire dalla provincia limitrofa eventualmente indicata come più gradita nel caso di nomina d'ufficio.

Alle precedenti fasi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 partecipano i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine dell'attività didattica in possesso dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto d'esame o della idoneità di cui all'art. 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Successivamente, sono assegnate le sedi, prendendo in considerazione il personale docente a tempo determinato, fornito di titolo di studio valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli (descritto con i progressivi dal numero 7 al numero 10 nell'allegato n. 7). L'assegnazione degli incarichi avviene eseguendo nuovamente le fasi sopradescritte.

Qualora, al termine dell'esame degli aspiranti non abilitati o non in possesso di idoneità, rimanessero ancora sedi da assegnare, le stesse fasi territoriali sono ulteriormente effettuate per le seguenti categorie di aspiranti, descritte ai punti 11 e 12 dell'allegato n. 7:

- docenti di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado collocati a riposo da non più di 3 anni (incluso l'anno in corso);
- docenti che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano

prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto d'esame ovvero dell'idoneità di cui all'art.2 della legge 3.5.1999, n. 124; corrispondenti alle posizioni giuridiche L ed M del modello ES-1.

Eventuali posti ancora non coperti al termine delle fasi sopradescritte sono assegnati direttamente dal Direttore Regionale competente.

In ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina gli aspiranti, nel rispetto dell'ordine previsto, si tiene conto, a parità di condizione, dell'anzianità di servizio ed a parità di servizio dell'anzianità anagrafica.

Nel rispetto dei criteri di precedenza, le nomine avvengono prioritariamente in ragione della propria materia di insegnamento e, successivamente, per altra materia compresa nella propria classe di concorso.

Nel caso di indisponibilità, a livello regionale, di docenti appartenenti alla stessa classe di concorso, la nomina viene disposta, ove possibile, nei confronti di docenti appartenenti a classe di concorso affine.

L'assegnazione ad una delle commissioni operanti nella sede su cui viene disposta la nomina, a domanda o d'ufficio, secondo i criteri sopraesposti, avviene seguendo l'ordine in cui le scuole, i distretti e i comuni sono riportati nel Bollettino Ufficiale del Ministero contenente l'elenco delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, integrato con l'elenco delle scuole non statali paritarie.

Qualora nel medesimo istituto risultino operanti più commissioni, verranno esaminate, ai fini dell'assegnazione, prioritariamente le commissioni costituite da classi dello stesso istituto e, successivamente, quelle costituite da classi di istituti diversi; in quest'ultimo caso vengono considerate per prime quelle di istituti appartenenti allo stesso comune.

### **2.4 - PRECLUSIONI IN ORDINE ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA**

E' preclusa la possibilità di presentare la scheda di partecipazione in qualità di presidente o commissario esterno a docenti che siano stati designati commissari interni in istituti statali, paritari, o in istituti legalmente riconosciuti o pareggiati (per quei docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti non statali), nonché al personale che si trovi in una delle seguenti posizioni:

- sia assente a qualsiasi titolo, ivi compreso per aspettativa o distacco sindacale, se il rientro in servizio risulti formalmente stabilito per una data successiva a quella di inizio degli esami;
- sia collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti ex art. 17, comma 5, C.C.N.L. del comparto del personale della scuola (quadriennio normativo 2006-2009);
- sia utilizzato o in posizione di comando presso l'Amministrazione Scolastica Centrale o Periferica ovvero presso altri Enti;
- sia impegnato, nell'espletamento della funzione direttiva durante lo svolgimento dell'esame di Stato, quale sostituto del dirigente scolastico, sempreché

quest'ultimo abbia presentato la scheda di partecipazione alle commissioni (mod. ES-1);

- si trovi in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

### **2.5 - DIVIETI DI NOMINA**

Gli aspiranti presidenti o commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella scuola di servizio, comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate; in altre scuole del medesimo distretto scolastico; in scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti l'anno in corso; la preclusione si estende anche alle scuole di completamento dell'orario.

Per istituto o scuola di servizio si intende anche quella paritaria, legalmente riconosciuta o pareggiata, per i docenti che insegnano, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari, legalmente riconosciuti o pareggiati.

Gli aspiranti non possono essere, altresì, nominati nelle commissioni d'esame operanti nella stessa scuola ove abbiano prestato servizio, in commissione d'esame, in qualità di presidente o di commissario, consecutivamente nei due anni precedenti l'anno in corso.

Parimenti, non si dà luogo alla nomina nei confronti del personale:

- destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente;
- che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi, comportanti incompatibilità con la nomina stessa;
- che si sia reso autore nel corso di precedenti esami di comportamenti scorretti, oggetto di contestazione in sede disciplinare.

### **3) NORME COMUNI**

#### **3.1 - OBBLIGO DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO**

Si rammenta che la partecipazione ai lavori delle commissioni rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle norme vigenti.

Non è, pertanto, consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio.

Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.

I dirigenti degli istituti comprensivi presso i quali funzionino corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e i docenti nominati nelle commissioni degli esami di Stato di cui alla presente circolare, sono esonerati dagli esami di licenza di scuola secondaria di primo grado e dagli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, sempreché vi sia sovrapposizione temporale di attività.

### **3.2 - PRECLUSIONI ALL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO A COMMISSARIO**

Non è consentita la presentazione della scheda al personale docente della scuola, che sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile.

Nel caso di docente designato commissario interno, la nomina è conferita al supplente, a meno che il consiglio di classe non abbia deliberato di designare altro docente di materia diversa.

### **3.3 - IMPEDIMENTO AD ESPLETARE L'INCARICO**

L'impedimento a espletare l'incarico, da parte dei presidenti, deve essere comunicato immediatamente al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale in cui ha sede la commissione, il quale dispone subito gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e la relativa immediata sostituzione.

L'impedimento a espletare l'incarico, da parte dei commissari interni, deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e la relativa sostituzione.

L'impedimento a espletare l'incarico, da parte dei commissari esterni, deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e al competente Direttore Generale regionale il quale ne dispone l'immediata sostituzione.

La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale e al proprio dirigente scolastico, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.

### **3.4 - PERSONALE DA ESONERARE**

I dirigenti scolastici e i docenti nominati anche commissari governativi, in caso di sovrapposizione temporale dei due incarichi e qualora, a giudizio dei competenti Direttori Generali regionali, non sia praticabile soluzione alternativa, sono esonerati dall'incarico.

Per le procedure da seguire ai fini dell'esonero si rinvia all'allegato 12.

### **3.5 - PERSONALE NON UTILIZZATO**

Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale direttivo e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

I Direttori Generali regionali e i dirigenti scolastici devono acquisire l'effettivo recapito rispettivamente del personale dirigente e docente con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.

### **3.6 - SOSTITUZIONI DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI**

Per quanto attiene alle sostituzioni dei componenti delle commissioni, si fa rinvio all'art. 16 del D.M. 17 gennaio 2007, n. 6, Modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e alle disposizioni dell'Ordinanza sugli esami di Stato 2009, di prossima emanazione.

### **4) REPERIMENTO DEI PRESIDENTI E DEI COMMISSARI**

Ai fini della regolare costituzione delle commissioni, si invita ad un'attenta lettura delle istruzioni concernenti le modalità di compilazione del modello ES-1 riportate in allegato al modello stesso.

I dirigenti scolastici vorranno, per parte loro, disporre un attento controllo dei modelli stessi prima della trasmissione dei dati al sistema informativo.

### **5) COMMISSIONI NEI CORSI A INDIRIZZO MUSICALE PRESSO I CONSERVATORI DI MUSICA**

Per quel che concerne la composizione delle commissioni si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.M. in data 21 gennaio 2009, n. 8, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2008-2009.

In particolare, per quanto concerne i Licei musicali con corsi sperimentali di ordinamento e struttura, attivati presso i Conservatori di Musica, il Presidente è scelto tra le seguenti categorie, dando comunque precedenza a coloro che sono impegnati in analogha sperimentazione:

- direttore di Conservatorio o di Istituto musicale pareggiato;
- docenti di ruolo di composizione o con diploma di composizione in servizio presso Conservatori di Musica o istituti musicali pareggiati;

- docenti di ruolo di Storia della Musica in servizio presso Conservatori di Musica o Istituti musicali pareggiati;
- docenti di ruolo di "Scuole" principali di durata decennale in servizio presso Conservatori di Musica o Istituti musicali pareggiati.

### **6) NOMINE DEI COMMISSARI ESTERNI DI STRUMENTO NEI LICEI MUSICALI SPERIMENTALI**

I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di BOLOGNA e MILANO ed il Dirigente del Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma di TRENTO, fissano la data entro la quale i Direttori dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati devono trasmettere le domande dei Docenti di strumento interessati alla nomina a commissari, complete di tutti gli elementi utili alla formalizzazione dell'eventuale nomina.

Detti Direttori Generali e Dirigente del Dipartimento Istruzione-Provincia Autonoma di Trento provvedono alla nomina degli insegnanti di strumento nelle commissioni di esame dei licei musicali, tenendo conto delle indicazioni eventualmente fatte pervenire dai Direttori dei Conservatori interessati, unitamente alle domande dei docenti.

I Conservatori di musica, sedi di liceo musicale, ove saranno effettuati gli esami di Stato sono i seguenti:

- "Arrigo Boito" di **PARMA**;
- "Giuseppe Verdi" di **MILANO**;
- "F. Bonporti" di **TRENTO**.

### **7) COMMISSIONI NELLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO**

Si fa presente che, per le scuole italiane all'estero, attesa la legge speciale di regolamentazione dell'esame di Stato presso tali istituzioni, non si applica la legge 11 gennaio 2007, n. 1, per la parte relativa alla costituzione della commissione su due classi tra loro abbinate.

Nel ricordare che le indicazioni e le istruzioni per la formazione delle commissioni nelle scuole italiane all'estero sono diramate dal Ministero degli Affari Esteri, si richiama l'attenzione sulla norma di cui all'art. 8 del Decreto Interministeriale del 7.1.1999 n. 2508, secondo la quale le scuole italiane all'estero legalmente riconosciute sono considerate sedi autonome e non soggette ad abbinamento.

Si ravvisa, inoltre, l'esigenza di tener presente la diversità dei programmi d'insegnamento adottati in tali scuole rispetto alle corrispondenti istituzioni scolastiche del territorio nazionale e, quindi, la necessità che lo svolgimento delle prove d'esame sia coerente con i programmi stessi.

**8) PERSONALE UNIVERSITARIO E PERSONALE APPARTENENTE ALLE ISTITUZIONI AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale Coreutica) (modello ES-2)**

Si affida alla cortese collaborazione dei Direttori Generali della Direzione Generale dell'Università e della Direzione Generale per l'alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ai quali la presente circolare è indirizzata per conoscenza, l'adozione di iniziative ritenute idonee a facilitarne la diffusione tra i docenti universitari, i direttori e i docenti delle istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica).

IL DIRETTORE GENERALE  
Mario G. Dutto

**Circolare 10 febbraio 2009, n. 16 (prot. 1236)**

**Adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2009/2010**

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE  
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI  
Al Sovrintendente Scolastico della Provincia di  
BOLZANO  
All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca  
BOLZANO  
All'Intendente Scolastico per la scuola località ladine  
BOLZANO  
Al Sovrintendente Scolastico della Provincia di  
TRENTO  
Al Sovrintendente agli Studi della Valle d'Aosta  
AOSTA  
e, p.c.  
All'Assessore alla P.I. Regione Siciliana  
PALERMO  
All'Assessore alla P.I. Regione autonoma Valle d'Aosta  
AOSTA  
Al Presidente della Giunta Provinciale di  
BOLZANO  
Al Presidente della Giunta Provinciale di  
TRENTO  
All'Associazione Italiana Editori A.I.E.  
Corso di Porta Romana, 108  
20122 MILANO  
All'ANARPE - Via XXIV Maggio, 10  
50129 FIRENZE  
All'ALI - Via Nizza, 22  
00198 ROMA

**Oggetto:** Adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2009/2010.

Lo sviluppo dei livelli di apprendimento degli studenti è oggi un obiettivo prioritario, condiviso dalle scuole come dalle famiglie, teso ad assicurare al Paese una scuola all'altezza delle sfide che le nuove generazioni sono chiamate ad affrontare. Le conoscenze, le competenze, in una parola, la cultura sono il patrimonio di pregio su cui costruire il futuro. In questa ottica è indispensabile che ogni aspetto del complesso funzionamento del sistema scolastico risponda a rigorosi criteri di efficienza e di efficacia. Non ci sono perciò variabili indipendenti rispetto al traguardo della qualità degli apprendimenti.

Recenti provvedimenti legislativi hanno introdotto significative innovazioni in materia di testi scolastici per le scuole di ogni ordine e grado. L'intento è quello di garantire, in continuità con la tradizione italiana di una editoria scolastica di indubbio livello, l'effettiva valenza dei libri di testo quali strumenti funzionali al conseguimento degli obiettivi didattici e formativi della moderna scuola.

La varietà diversificata dell'offerta editoriale, oggi consentita anche dalle tecnologie disponibili, e il raccordo stretto, imposto da ragioni di efficienza, tra funzionalità e costi facilitano scelte migliorative, già in parte anticipate dalle buone pratiche didattiche. Si tratta di opzioni impegnative che mirano ad armonizzare le proposte degli insegnanti, le scelte delle scuole, la fruizione da parte degli studenti, la collaborazione dei genitori e, allo stesso tempo, a favorire le condizioni per un'offerta, ricca, pluralistica e in continuo sviluppo, di proposte editoriali.

Il quadro normativo e funzionale è oggi così caratterizzato.

1. Come previsto dall'art 15 della legge 133/2008 il decreto ministeriale di prossima emanazione definisce i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria, i tetti di spesa per la dotazione libraria della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa e le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nella versione on line e nella versione mista.

2. L'articolo 64 della legge 133/2008 prevede la ridefinizione dei curricula vigenti in ogni ordine di scuola e una conseguente razionalizzazione dei piani di studio nonché dei piani orari (con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali), una rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria.

La revisione delle ore settimanali d'insegnamento e l'obiettivo dell'acquisizione di competenze da parte degli alunni comportano nuove strategie didattiche ed un coerente dimensionamento dei contenuti dei testi scolastici.

3. Nell'ambito della progettualità di ogni scuola e della discrezionalità professionale degli insegnanti, esplicitamente riaffermati nel DPR 275/1999, l'uso dei testi scolastici centrati sui nuclei essenziali delle varie discipline di studio è accompagnato dal ricorso alle diverse

risorse strumentali: da quelle digitali o disponibili sulla rete internet a quelle offerte dalle biblioteche scolastiche, recentemente arricchite grazie al Progetto "Amico libro".

4. I vincoli posti dall'art. 5 della legge n. 169/2008 rafforzano, infine, l'esigenza di libri di testo che privilegino i contenuti principali e determinanti di ogni disciplina, rimandando alla quotidiana azione dei docenti le integrazioni e i completamenti di volta in volta necessari, anche mediante le appendici di aggiornamento separatamente disponibili.

Le nuove disposizioni legislative riguardanti i libri di testo offrono l'occasione per una educazione costante alla legalità nell'uso delle nuove tecnologie e dei contenuti che esse rendono accessibili, nel rispetto del diritto d'autore in cui si materializza il valore del lavoro intellettuale.

Con la presente circolare si richiamano le funzioni dei libri di testo (1), se ne indicano le tipologie in un'ottica di diversificazione delle proposte editoriali (2), se ne precisano modalità e tempi di adozione (3), si richiamano le soluzioni organizzative previste dalla normativa (4), si definiscono le misure e gli aspetti di natura finanziaria (5) nonché gli interventi di vigilanza e di monitoraggio (6).

### **1. Le funzioni dei libri di testo**

Tra gli strumenti utilizzati nell'attività didattica, i libri di testo assumono un'importanza primaria poiché accompagnano i percorsi di apprendimento dei singoli studenti e contribuiscono ad assicurare sistematicità e coerenza nell'insegnamento. Proponendo i contenuti fondamentali delle singole discipline offrono un'utile base di partenza da cui muovere sia per sviluppare al meglio le potenzialità dell'insegnamento, sia per assicurare la crescita dei livelli di apprendimento.

Per gli studenti, infatti, i libri di testo sono strumenti per la riflessione, l'approfondimento dei contenuti conoscitivi proposti e lo studio individuale; allo stesso tempo compongono una dotazione personale la cui utilità può prolungarsi al di là della vita scolastica. Per i docenti sono uno degli strumenti che possono essere utilmente inseriti nella programmazione e nella organizzazione flessibile dei percorsi didattici.

D'altra parte è un fatto oggettivo e non trascurabile che i fruitori dei libri di testo siano oggi sempre di più chiamati ad interagire con nuove tecnologie di supporto all'apprendimento. È chiaro infatti che i nuovi strumenti, senza sminuire la funzione del tradizionale volume cartaceo, possono tuttavia integrarla in un processo di sinergia virtuosa: tanto più che si tratta di strumenti con i quali le nuove generazioni hanno un crescente rapporto di familiarità o addirittura di empatia.

Si ricorda che - in attuazione dell'art. 1, comma 633 della legge finanziaria 2007 - è in corso un consistente investimento per dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al migliore supporto della didattica. Le istituzioni scolastiche potranno così più agevolmente intensificare lo sviluppo di contenuti didattici digitali e fruirne in rete.

Sono infine ormai sempre più diffuse presso le istituzioni scolastiche le buone pratiche di offrire nei propri siti ufficiali appositi spazi nei quali i docenti mettono a disposizione degli

allievi testi di riferimento, dispense, commenti, questionari ecc. (oltre l'80% delle scuole utilizza, occasionalmente o sistematicamente, il collegamento alla rete internet per la didattica).

### 2. Le tipologie dei libri di testo

Lo sviluppo incessante e progressivo delle tecnologie investe oggi tutti gli aspetti della vita sociale e produttiva e va modificando i processi di costruzione e di trasmissione della conoscenza. La scuola, che è il luogo privilegiato per un insegnamento connesso alla memoria come all'innovazione, non può non far interagire in modo dinamico il proprio tradizionale patrimonio di strumenti con quelli – sempre più diffusi e in continua evoluzione - offerti dalle nuove tecnologie.

L'articolo 15 della legge 133/2008 prevede infatti che i libri di testo siano prodotti nella versione a stampa, on line scaricabile da internet e mista.

Per gli studenti con disabilità sono previsti libri di testo e strumenti rispondenti alle specifiche esigenze, sia sotto forma di testi trascritti in Braille per allievi non vedenti o con caratteri ingranditi per allievi ipovedenti, sia in forma digitale con prodotti che rispettino i requisiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare il DPCM 30 aprile 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2008), concernente le "Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili".

### 3. La scelta e l'adozione dei libri di testo

#### 3.1. Criteri generali

a) Le adozioni dei libri di testo devono essere coerenti con gli obiettivi generali previsti dall'ordinamento e con le finalità educative del *Piano dell'Offerta Formativa (POF)* dell'istituzione scolastica in cui il docente presta servizio. Le adozioni costituiscono, non a caso, nell'esercizio responsabile e consapevole dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, un momento molto importante che impegna sia la professionalità dei singoli insegnanti, sia il ruolo del consiglio di classe e del collegio dei docenti, sia l'azione di coordinamento del dirigente scolastico. Vanno anche considerate parte di una strategia di medio e lungo periodo, in relazione alle ripercussioni che le scelte producono negli anni.

b) Le adozioni chiamano in causa per livelli diversi di *responsabilità* tra di loro collegati, il docente proponente e il consiglio di classe, il collegio dei docenti, il dirigente scolastico e il consiglio di istituto, nel contesto della piena collaborazione tra docenti, genitori e studenti.

c) Gli *studenti* sono i naturali destinatari delle scelte operate con l'adozione dei libri di testo; da qui la necessità di porre una particolare cura nell'individuare libri di testo non tanto in termini di onnicomprensività disciplinare, quanto piuttosto per valorizzare le potenzialità e le attitudini degli allievi. Per far ciò occorre avere un occhio di riguardo verso i loro reali bisogni, i loro valori ed i loro interessi; in genere - come è noto ai docenti - si tratta di bisogni orientativi, più che di bisogni contenutistici e nozionistici; ed è appunto a questo livello che si realizza la promozione di azioni adeguate che prescindono dai libri di testo.

d) Le adozioni non esauriscono i propri effetti all'interno della scuola poiché hanno anche una ricaduta non indifferente sulle *famiglie*. Nella scuola secondaria, infatti, chi effettua la scelta del libro di testo, cioè il docente, non coincide con l'acquirente che ne sopporta il relativo costo.

e) Le adozioni vanno effettuate, in termini di praticabilità, considerando il *livello tecnologico* delle scuole, cioè le dotazioni disponibili, la specifica preparazione degli insegnanti, gli eventuali costi aggiuntivi dei servizi in rete. In ogni caso, va però tenuta ben presente la transizione in corso verso la diversificazione delle proposte editoriali e l'articolazione degli ambienti di apprendimento.

f) Le adozioni, grazie ai nuovi strumenti sopra ricordati, possono, infine, consentire di affrontare la questione a lungo irrisolta del *peso eccessivo* dei libri di testo, tanto più se vengono accompagnate da adeguate misure logistiche quali, ad esempio, la possibilità di lasciare i libri, o almeno una parte di essi, a scuola.

### 3.2 Le procedure per l'adozione

Nella fase preliminare delle adozioni è necessario che le scuole prevedano modalità specifiche di analisi e di valutazione dei contenuti e della qualità dei libri di testo proposti dall'editoria. I docenti possono accedere al catalogo AIE delle opere scolastiche ([www.adozioniaie.it](http://www.adozioniaie.it)) che contiene dati e informazioni riguardanti tutti i libri di testo adottabili in commercio (autore, titolo, sottotitolo, numero pagine, prezzo, codice ISBN, anno di produzione, editore).

Per la scuola secondaria una buona adozione è il frutto di un ponderato equilibrio tra la qualità dei libri di testo e il loro costo. I docenti sono tenuti comunque a porre attenzione, per quanto possibile, anche al contenimento del peso dei libri.

Al fine di agevolare il rispetto dei tetti di spesa, i docenti verificano con i colleghi della stessa classe se l'ammontare della spesa complessiva è compatibile con il tetto, apportando le opportune modifiche in modo collegiale all'interno del consiglio di classe.

Gli insegnanti attualmente impegnati nelle classi quinte della scuola primaria hanno cura di proporre al collegio dei docenti la scelta dei libri di testo per le classi I, II, III, mentre gli insegnanti impegnati nelle classi terze, i libri di testo per le classi IV e V. In ugual misura nella scuola secondaria la scelta sarà effettuata dai docenti delle classi terminali.

### 3.3 I vincoli

Le adozioni secondo i criteri e le procedure sopra indicate devono rispettare i seguenti vincoli, oltre i tetti di spesa di cui si dirà più oltre:

- a) la cadenza pluriennale (ogni cinque anni per la scuola primaria e ogni sei per la scuola secondaria di I e di II grado) per l'adozione dei libri di testo;
- b) la non modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti e della scuola nell'arco dei due periodi previsti;
- c) la restrizione della scelta ai libri di testo a stampa per i quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, fatta salva la possibilità per l'editore di trasformare il medesimo libro di testo nella versione on line

scaricabile da internet o mista. Il vincolo della non modificabilità del libro di testo da parte dell'editore per il periodo indicato non può avere decorrenza anteriore alla data di emanazione della legge 30 ottobre 2008, n. 169.

- d) la progressiva transizione ai libri di testo on line o in versione mista a partire dalle adozioni relative all'anno scolastico 2009/2010 in relazione alla disponibilità di proposte editoriali. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista.

I vincoli indicati si applicano per le nuove adozioni di libri di testo per l'anno scolastico 2009-2010, non per le conferme.

L'assegnazione di altro docente nella classe, a decorrere dal 1° settembre 2009, non consente in alcun modo una diversa scelta di libri di testo già effettuata. In proposito, il dirigente scolastico è tenuto ad esercitare una scrupolosa vigilanza sul rispetto di tale divieto.

Per le prime tre classi della scuola primaria, le istituzioni scolastiche valuteranno l'opportunità e la praticabilità della progressiva introduzione di libri di testo in versione on line o mista. A tale proposito, è opportuno considerare che - come sottolineano autorevoli studi - il rapporto con la realtà e l'approccio alla conoscenza dei cosiddetti "nativi digitali", ovvero i nostri piccoli e grandi studenti, sono ormai significativamente diversi da quelli dei "figli di Gutenberg". È questo un dato di novità assoluta difficilmente ignorabile e con il quale la scuola e i processi di insegnamento/apprendimento che in essa si attuano dovranno progressivamente misurarsi.

### *3.4 I tempi*

Le adozioni dei testi scolastici sono deliberate dal collegio dei docenti entro il 15 aprile 2009 per le classi di scuola secondaria di I grado e entro la seconda decade di maggio per tutte le classi di scuola primaria e secondaria di II grado (superiore).

Per tutte le classi in cui sono presenti alunni con disabilità visiva le adozioni vanno invece effettuate entro il 31 marzo 2009.

### *3.5 La pubblicità delle adozioni*

Le istituzioni scolastiche affiggono all'albo dell'istituto nonché, qualora ne dispongano, nel proprio sito web, l'elenco dei libri di testo adottati, distinguendo i testi obbligatori di ogni singola classe/sezione da quelli consigliati, mettendo in evidenza che, per questi ultimi, l'eventuale acquisto non costituisce un obbligo, ma rientra esclusivamente nella libera scelta delle famiglie e degli studenti. Qualora la scuola non abbia attivato alcun sito web, l'elenco delle adozioni deve essere immediatamente fatto pervenire all'Ufficio Scolastico Provinciale.

Le adozioni effettuate devono essere comunicate a questo Ministero, sulla base di specifiche istruzioni che saranno tempestivamente impartite, tenendo presente che viene messo a disposizione delle istituzioni scolastiche un prospetto, da utilizzare ai fini della comunicazione dei testi adottati.

### **4. Modalità organizzative**

La soluzione più frequentemente adottata per mettere a disposizione dei singoli studenti il o i libri di testo è l'acquisizione diretta da parte delle famiglie, sia attraverso specifiche cedole librarie per la scuola primaria, sia attraverso l'acquisto diretto in libreria per la scuola secondaria.

Nell'ambito della propria autonomia le istituzioni scolastiche possono concedere, in relazione ai fondi resi disponibili, in comodato d'uso gratuito i libri di testo agli studenti. È una formula adottata da tempo in alcune scuole, spesso in collaborazione con gli enti locali, che si è rivelata utile a fronte di particolari esigenze economiche delle famiglie.

Una ulteriore modalità riguarda il noleggio di libri di testo agli studenti da parte di istituzioni scolastiche, reti di scuole e associazioni dei genitori. A tal fine, si richiamano le istruzioni già fornite con nota circolare prot. n. 7919 del 24 luglio 2007, sulla salvaguardia del diritto d'autore, mediante apposita autorizzazione da parte dell'avente diritto per i libri di testo noleggiati. Il noleggio consente, come è ovvio, di limitare la spesa delle famiglie per la dotazione libraria necessaria.

Per la fruizione di libri di testo parzialmente o totalmente on line, come per le risorse digitali in generale, le scuole, i docenti e gli studenti, possono organizzarsi secondo modelli, già noti alla scuola, di partecipazione e condivisione di risorse, quali le reti telematiche e altri sistemi interattivi e dinamici, purché compatibili con la normativa vigente (legge sul diritto d'autore 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni).

### **5. Aspetti finanziari**

Nell'attuale situazione le misure di ordine finanziario a sostegno del diritto allo studio sono differenziate tra le scuole primarie e le scuole secondarie; esse sono volte alla gratuità totale (5.1), al contenimento delle spese per le famiglie (5.2) e alla gratuità parziale dei libri di testo (5.3).

#### ***5.1 Dotazioni librarie gratuite per la scuola primaria***

La dotazione libraria della scuola primaria viene fornita gratuitamente a tutti gli alunni attraverso la consegna di cedole librarie ed è configurata come segue: nella prima classe è previsto il libro della prima classe e il libro di lingua inglese; nella seconda classe e nella terza il Sussidiario e il libro di lingua inglese; nella quarta e quinta classe il Sussidiario dei linguaggi, il Sussidiario delle discipline e il libro di lingua inglese. Quanto all'insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che intendano avvalersene, i libri di testo gratuiti per la scuola primaria sono rispettivamente per le classi I, II, III (volume 1°), per le classi IV e V (volume 2°).

#### ***5.2 Contenimento delle spese nella scuola secondaria***

Il decreto ministeriale di prossima emanazione definisce, oltre alle caratteristiche tecniche e tecnologiche dei libri di testo, i tetti di spesa per ciascuna classe di scuola secondaria di primo grado e per ciascuna classe e tipo di scuola secondaria di secondo grado, con

l'intento precipuo di regolare l'onere di spesa che le famiglie devono sostenere. I collegi dei docenti devono pertanto contenere il costo dell'intera dotazione libraria entro il previsto tetto di spesa.

All'interno di una equilibrata programmazione didattica va attentamente valutata la distinzione tra testi obbligatori e testi consigliati considerando che, come è noto, soltanto i primi concorrono alla determinazione dei tetti di spesa. Per i testi consigliati si raccomanda un'adeguata valutazione sulla opportunità della scelta e dei conseguenti costi che possono gravare a carico delle famiglie; è da evitare in ogni modo di veicolare attraverso tali testi consigliati contenuti fondamentali che finiscono per rendere di fatto obbligato l'acquisto.

In ogni caso, al fine di limitare l'onere di spesa per le famiglie, le istituzioni scolastiche avranno cura di dotare le biblioteche scolastiche dei testi consigliati adottati dal collegio dei docenti, mettendoli a disposizione degli alunni richiedenti.

### ***5.3 Misure per la gratuità parziale nella scuola secondaria di primo grado e nel biennio***

Gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado e le prime due classi della scuola secondaria di secondo grado, appartenenti a famiglie meno abbienti, hanno titolo a richiedere, come previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" (articolo 27) e dal successivo DPCM 5 agosto 1999, n. 320, modificato ed integrato dal DPCM 4 luglio 2000, n. 226, il rimborso parziale della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo.

Per il rimborso parziale di cui trattasi si fa riferimento al d.lvo 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni e modifiche, concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate e al DPCM 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione, producendo la relativa istanza secondo le modalità definite da parte delle singole amministrazioni locali.

A tal fine, le risorse finanziarie disponibili sono quelle previste dal decreto dipartimentale 29 luglio 2008 (€ 103.291.000) riguardante la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo e al decreto dipartimentale 30 luglio 2008 (€ 154.937.070), sulla erogazione di borse di studio in favore degli alunni in adempimento dell'obbligo scolastico. Entrambi i decreti sono stati pubblicati sulla G.U. n. 184 del 7 agosto 2008 e sono reperibili sul sito del MIUR.

## **6. Vigilanza, monitoraggio e sviluppo**

Nella scuola secondaria di primo grado e secondo grado i dirigenti scolastici sono tenuti ad assicurare la loro personale vigilanza, affinché le adozioni deliberate dal collegio dei docenti vengano assunte nel rispetto delle disposizioni che precedono.

I direttori degli Uffici Scolastici Regionali verificano il rispetto dei limiti di spesa e delle disposizioni contenute al punto 5.2.

A tale specifico riguardo, si richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici sulla personale responsabilità connessa con la vigilanza nella determinazione degli atti nel rispetto dei

vincoli posti dalle disposizioni emanate, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.

L'INVALSI (Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) nell'analisi di sistema potrà considerare l'impatto delle scelte innovative che si vanno compiendo sulla funzionalità delle scuole e sulla qualità degli apprendimenti.

L'ANSAS (Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica) potrà curare un Rapporto annuale sulla prima esperienza di adozione di libri di testo non solo nella versione a stampa.

La Direzione Generale per gli Studi e la Programmazione e per i Sistemi Informativi assicura il necessario supporto al processo, promuovendo specifiche iniziative di innovazione tecnologica nelle scuole, volte in particolare alla sperimentazione di percorsi didattici che si avvalgano di soluzioni digitali.

Il Direttore Generale  
Mario G. Dutto

**Decreto ministeriale 19 febbraio 2009, n. 20**

**Integrazione D.M. 1/2009**

IL MINISTRO

VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge 22 dicembre 2008, n. 203 di approvazione del *“ Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 30 dicembre 2008, concernente la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 260, in data 21 dicembre 2007, pubblicato sulla G. U. n. 18 del 22 gennaio 2008, con il quale è stato emanato il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;

VISTA la legge 14 luglio 2008 n. 121 di conversione, con modifiche del decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, recante *“Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*;

VISTO il D.M. n. 1, in data 5 gennaio 2009, con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie per l'anno 2009 ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il D.M. n. 9, in data 22 gennaio 2009, di integrazione del D.M. n. 1, in data 5 gennaio 2009;

VISTA la nota n. 26071 del 3 ottobre 2008 con la quale viene conferito l'incarico al dott. Fulvio IZZO, dirigente di seconda fascia, di coordinatore e di firma degli atti contabili dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche;

RITENUTO di dover procedere all'affidamento delle risorse finanziarie dei capitoli di bilancio, riferiti alle missioni ed ai programmi in cui si articola il Centro di responsabilità - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - in attesa della formalizzazione della nomina del Direttore Generale;

DECRETA:

Articolo 1 - Ad integrazione del D.M. n. 1, in data 5 gennaio 2009 e del D.M. n. 9, in data 22 gennaio 2009, al Dott. Fulvio Izzo e' assegnata, fino alla nomina del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, la gestione in termini di competenza, cassa e residui, dei capitoli compresi sotto il Centro di responsabilità "Ufficio scolastico regionale per le Marche".

Articolo 2 - Il presente decreto e' comunicato ai competenti Organi di controllo.

Roma, 19 FEB. 2009

IL MINISTRO  
*Manuela Gelmini*  
*Fulvio*

**Decreto ministeriale 24 febbraio 2009, n. 22**

**Approvazione del modello di diploma di licenza conclusiva del primo ciclo d'istruzione**

**IL MINISTRO**

**VISTO** il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53", e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

**VISTO** l'articolo 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

**VISTO** il detto testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed, in particolare, il novellato comma 4 dell'articolo 185 per il quale l'esito positivo dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi;

**CONSIDERATO** che occorre, conseguentemente, modificare il modello di diploma di licenza approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 20 aprile 1978;

**VISTA** la legge 31 ottobre 1963, n. 1529, ed, in particolare, l'articolo 5 per il quale il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con suo decreto il modello di diploma;

**DECRETA**

**Articolo unico**

E' approvato l'allegato modello di diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione.

Roma, 24 - 2 - 2009

**IL MINISTRO**  




**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

.....  
(denominazione e sede della scuola)

**Esame di Stato**

Anno scolastico .....

**DIPLOMA**  
**di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione**  
**conferito**


a .....  
(nome e cognome)

nat. a .....  
(comune di nascita)

(.....) il .....  
(provincia o stato estero di nascita) (data di nascita)

con votazione complessiva: ..... / decimi  
(in lettere: sei - sette - otto - nove - dieci)

in data: .....  
(in lettere e data di chiusura della sessione d'esame)



**Il Presidente della Commissione**  
(firma per esteso)

N. 000001 \* 2009

### **Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali**

#### **Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica**

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995, integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art. 28 ter -;

VISTA la legge 27.12.1997, n. 449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendenti dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n.165, , e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n. 319;

VISTO il D. Lgs. del 18.05.2006, n.181;

VISTO lo stato dei servizi prestati dalla sig.ra Gloria Giulioni - Ispettore Generale (ad esaurimento) - in servizio presso la Direzione Generale studi e programmazione sui sistemi istruzione università, ricerca e alta formazione, Ufficio I - Affari generali, personale e contabilità :

CONSIDERATO che la predetta, nata il 10.05.1941. ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 10.05.2006 con diritto ad essere collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.06.2006;

VISTO il D.D. del 28.09.2004 registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 06.09.2005 al n. 1053 con il quale, la predetta impiegata, è stata autorizzata al trattenimento in servizio fino al 31.05.2008 ;

#### **DECRETA**

Con effetto dal 01.06.2008 la sig.ra Gloria Giulioni - Ispettore Generale (ad esaurimento) - in servizio presso la Direzione Generale studi e programmazione sui sistemi istruzione università, ricerca e alta formazione, Ufficio I - Affari generali, personale e contabilità , è collocata a riposo, per raggiunti limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico di cui alle premesse e cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza che possa spettare a termini di legge.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 31 gennaio 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 10 giugno 2008 al n. 830)*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995, integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art. 28 ter -;
- VISTA la legge 27.12.1997, n. 449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendenti dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n.165, , e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n. 319;
- VISTO il D. Lgs. del 18.05.2006, n.181;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dalla Sig.ra Rosella Silvestri - C2 - in servizio presso la Direzione Generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali, Ufficio I - Affari generali e personale ;
- CONSIDERATO che la predetta, nata il 05.06.1941, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 05.06.2006 con diritto ad essere collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.07.2006;
- VISTO il D.D. 14.02.2006 registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 06.04.2006 al n. 423 con il quale, la predetta impiegata, è stata autorizzata al trattenimento in servizio fino al 30.06.2008:

### **DECRETA**

Con effetto dal 01.07.2008 la Sig.ra Rosella Silvestri - C2 - in servizio presso la Direzione Generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali, Ufficio I - Affari generali e personale , è collocata a riposo, per raggiunti limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico di cui alle premesse e cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza che possa spettare a termini di legge.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 7 maggio 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 3 settembre 2008 al n. 1116)*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995, integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art. 28 ter -;

VISTA la legge 27.12.1997, n. 449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendenti dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n.165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n. 319;

VISTO il D. Lgs. del 18.05.2006, n.181;

VISTO lo stato dei servizi prestati dalla Sig.ra Concetta Lombardo - C3 SUPER - in servizio presso la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, Ufficio IX - Organi collegiali e Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;

CONSIDERATO che la predetta, nata il 19.06.1941, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 19.06.2006 con diritto ad essere collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.07.2006;

VISTO il D.D. 26.05.2006 registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 27.11.2006 al n. 1278 con il quale, la predetta impiegata, è stata autorizzata al trattenimento in servizio fino al 30.06.2008;

### **D E C R E T A**

Con effetto dal 01.07.2008 la Sig.ra Concetta Lombardo - C3 SUPER - in servizio presso la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, Ufficio IX - Organi collegiali e Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, è collocata a riposo, per raggiunti limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico di cui alle premesse e cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza che possa spettare a termini di legge.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 7 maggio 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 3 settembre 2008 al n. 1119)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

**VISTO** il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995, integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art. 28 ter -;

**VISTA** la legge 27.12.1997, n. 449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

**VISTO** il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendenti dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

**VISTO** il D. Lgs. del 30.07.1999, n.300;

**VISTO** il D. Lgs. del 30.03.2001, n.165, , e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 11.08.2003 n. 319;

**VISTO** il D.L. 18.05.2006, n.181;

**VISTO** lo stato dei servizi prestati dalla sig.ra Irene Domingo - Area C2 – comandata presso il Ministero del Tesoro – Ufficio Centrale del Bilancio ;

**CONSIDERATO** che la predetta, nata il 30.04.1942, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 30.04.2007 con diritto ad essere collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.05.2007;

**VISTO** il D.D. del 03/12/2007 registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 05/03/2008 al n. 270 con il quale, la predetta impiegata, è stata autorizzata al trattenimento in servizio per un biennio;

**VISTA** la domanda in data 18/09/2007 con la quale la predetta ha chiesto di interrompere il trattenimento in servizio e di essere collocata a riposo a decorrere dal 01.01.2008;

**DECRETA**

**Art. 1** - Gli effetti del D.D. 03/12/2007 sono limitati al 31.12.2007;

**Art. 2** - Con effetto dal 01.01.2008 la sig.ra Irene Domingo - Area C2 - comandata presso il Ministero del Tesoro – Ufficio Centrale del Bilancio -, è collocata a riposo, ora per allora , per raggiunti limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico di cui alle premesse e cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza che possa spettare a termini di legge.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 7 aprile 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 4 giugno 2008 al n. 816)*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319
- VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;
- VISTO il D. Lgs. del 24.12.2007, n. 247;
- VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121
- VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dalla Sig.ra Licia SATTA – C3 SUPER – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Trieste;
- CONSIDERATO che la predetta, nata il 05.01.1944, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 05.01.2009 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;
- VISTA l'istanza in data 13.06.2008, con la quale l'interessata ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;
- VISTO il D.D.G. 07.10.2008, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 27.11.2008 al n. 1487 cap. 3030 con il quale si autorizza la Sig.ra Licia Satta a proseguire il rapporto di lavoro fino al 31.01.2011;
- CONSIDERATO che il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, con la circolare n.10 del 22.10.2008, registrata alla Corte dei Conti, ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;
- CONSIDERATO che l'autorità politica, cui è rivolta la raccomandazione della citata circolare n. 10/08, non ha finora emanato disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;
- RILEVATA l'urgenza di provvedere nei confronti della Sig.ra Licia Satta, che compiendo come appena dichiarato, 65 anni il 05.01.2009, dovrebbe essere posta in quiescenza dal 01.02.2009;

VISTA la nota n. 12579 del 29.10.2008 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia esprime parere favorevole alla permanenza in servizio della predetta impiegata;

**DECRETA**

Il D.D.G. 07.10.2008 relativo alla Sig.ra Licia Satta – C3 SUPER – in servizio presso l'Ufficio scolastico Provinciale di Trieste, è riconsiderato favorevolmente e pertanto alla stessa è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.02.2011**, salvo diverse indicazioni contenute nell'emananda direttiva politica.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 29 dicembre 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. l'11 febbraio 2009 al n. 50)*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D. Lgs. del 24.12.2007, n. 247;
- VISTO il D.P.R. 21.12.2007, n.260 ;
- VISTO il D.L. 25.06.2008, n.112 – art 72 convertito , con modificazioni, in legge 06.08.08,n. 133;
- VISTO il D.L. 16.05.2008 , convertito dalla legge 14.07.2008 n.121;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dalla Sig.ra Giuseppa Di Piazza – B2 – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Catania;
- CONSIDERATO che la predetta, nata il 10.01.1944, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 10.01.2009 con diritto ad essere collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.02.2009;
- VISTA l'istanza in data 04.08.2008, con la quale l'interessato/a ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;
- CONSIDERATO che il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, con la circolare n. 10 del 22.10.2008, registrata alla Corte dei Conti, ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n. 133/08;
- CONSIDERATO che l'autorità politica, cui è rivolta la raccomandazione della citata circolare n. 10/08, non ha finora emanato disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;
- RILEVATA l'urgenza di provvedere nei confronti della Sig.ra Giuseppa Di Piazza, che compiendo, come appena dichiarato, 65 anni il 10.01.1944, dovrebbe essere posta in quiescenza dal 01.02.2009
- VISTA la nota n° 13812 del 03.12.2008 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia esprime parere favorevole alla permanenza in servizio della predetta impiegata:

**DECRETA:**

Alla Sig.ra Giuseppa Di Piazza – B2 – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Catania è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.02.2011**, salvo diverse indicazioni contenute nell'emananda direttiva politica.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 29 dicembre 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 6 febbraio 2009 al n. 20)*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319
- VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;
- VISTO il D. Lgs. del 24.12.2007, n. 247;
- VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121
- VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dal Sig. Antonio DI FEO - B3 - in servizio presso l' Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno;
- CONSIDERATO che il predetto, nato il 15.12.1943, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 15.12.2008 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall' Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;
- VISTA l'istanza in data 16.04.2008, con la quale l'interessato ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;
- VISTO il D.D.G. 07.10.2008, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 27.11.2008 al n. 1485 cap. 4497 con il quale si autorizza il Sig. Antonio DI FEO a proseguire il rapporto di lavoro fino al 31.12.2010;
- CONSIDERATO che il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, con la circolare n.10 del 22.10.2008, registrata alla Corte dei Conti, ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;
- CONSIDERATO che l'autorità politica, cui è rivolta la raccomandazione della citata circolare n. 10/08, non ha finora emanato disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;
- RILEVATA l'urgenza di provvedere nei confronti del Sig. Antonio DI FEO, che compiendo come appena dichiarato, 65 anni il 15.12.2008, dovrebbe essere posto in quiescenza dal 01.01.2009;

VISTA la nota n. 21064 del 16.12.2008 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania esprime parere favorevole alla permanenza in servizio del predetto impiegato;

**DECRETA**

Il D.D.G. 07.10.2008 relativo al Sig. Antonio DI FEO - in servizio presso l'Ufficio scolastico Provinciale di Salerno, è riconsiderato favorevolmente e pertanto allo stesso è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.01.2011**, salvo diverse indicazioni contenute nell'emananda direttiva politica.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 29 dicembre 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. l'11 febbraio 2009 al n. 52)*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319
- VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;
- VISTO il D. Lgs. del 24.12.2007, n. 247;
- VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121
- VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dalla Sig.ra Beatrice DELLA PERUTA – CISUPER – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Rieti;
- CONSIDERATO che la predetta, nata il 02.01.1944, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 02.01.2009 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;
- VISTA l'istanza in data 23.06.2008, con la quale l'interessata ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;
- VISTO il D.D.G. 07.10.2008, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 06.11.2008 al n. 1402 cap. 3582 con il quale si autorizza la Sig.ra Beatrice DELLA PERUTA a proseguire il rapporto di lavoro fino al 31.01.2011;
- CONSIDERATO che il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, con la circolare n.10 del 22.10.2008, registrata alla Corte dei Conti, ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;
- CONSIDERATO che l'autorità politica, cui è rivolta la raccomandazione della citata circolare n. 10/08, non ha finora emanato disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;
- RILEVATA l'urgenza di provvedere nei confronti della Sig.ra Beatrice Della Peruta, che compiendo come appena dichiarato, 65 anni il 02.01.2009, dovrebbe essere posta in quiescenza dal 01.02.2009;

CONSIDERATO che l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio aveva già espresso il parere favorevole alla permanenza in servizio della predetta impiegata con la nota n. 15204 del 30.07.2008;

### **DECRETA**

Il D.D.G. 07.10.2008 relativo alla Sig.ra Beatrice DELLA PERUTA – CIS – in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale Rieti, è riconsiderato favorevolmente e pertanto alla stessa è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.02.2011**, salvo diverse indicazioni contenute nell'emananda direttiva politica.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 29 dicembre 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. l'11 febbraio 2009 al n. 51)*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319
- VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;
- VISTO il D. Lgs. del 24.12.2007, n. 247;
- VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121
- VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 – art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dalla Sig.ra Santina ALBANO –B3S – in servizio presso IL Gabinetto del Ministro, Ufficio Legislativo;
- CONSIDERATO che la predetta, nata il 24.12.1943, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 24.12.2008 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;
- VISTA l'istanza in data 05.06.2008, con la quale l'interessata ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;
- VISTO il D.D.G. 24.06.2008, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 27.11.2008 al n. 1484 con il quale si autorizza la Sig.ra Santina ALBANO a proseguire il rapporto di lavoro fino al 31.12.2010;
- CONSIDERATO che il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, con la circolare n.10 del 22.10.2008, registrata alla Corte dei Conti, ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;
- CONSIDERATO che l'autorità politica, cui è rivolta la raccomandazione della citata circolare n. 10/08, non ha finora emanato disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero:
- RILEVATA l'urgenza di provvedere nei confronti della Sig.ra Santina ALBANO, che compiendo come appena dichiarato, 65 anni il 24.12.2008, dovrebbe essere posta in quiescenza dal 01.01.2009;

VISTA la nota n. 3098 del 28.10.2008 con la quale il Capo dell'Ufficio Legislativo esprime parere favorevole alla permanenza in servizio della predetta impiegata;

**DECRETA**

Il D.D.G. 24.06.2008 relativo alla Sig.ra Santina ALBANO – B3S – in servizio presso il Gabinetto del Ministro, Ufficio Legislativo, è riconsiderato favorevolmente e pertanto alla stessa è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.01.2011**, salvo diverse indicazioni contenute nell'emananda direttiva politica.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 29 dicembre 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. xxxxxxxxxxxxxxxx al n. 75)*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319
- VISTO il D.P.R. del 21.12.2007, n. 260;
- VISTO il D. Lgs. del 24.12.2007, n. 247;
- VISTO il D.P.R. 16.05.2008, n. 85, convertito dalla legge 14.07.2008, n. 121
- VISTO il D.L. 25.06.2008, n. 112 - art.72, convertito dalla Legge 06.08.2008, 133, art. 72;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dal Dott. Giuseppe SALVATI - Dir. Div. r.e. - in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno;
- CONSIDERATO che il predetto, nato il 03.12.1943, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 03.12.2008 e che ricorre quindi la fattispecie prevista dall'Art. 72, c.9 del D.L. 112/2008;
- VISTA l'istanza in data 24.10.2007, con la quale l'interessato ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;
- VISTO il D.D.G. 06.06.2008, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 06.11.2008 al n. 1384 cap. 4497 con il quale si autorizza il Dott. Giuseppe SALVATI a proseguire il rapporto di lavoro fino al 31.12.2010;
- CONSIDERATO che il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, con la circolare n.10 del 22.10.2008, registrata alla Corte dei Conti, ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni sulla eventuale opportunità di emanare criteri per il trattenimento in servizio dei dipendenti dal 65° al 67° anno di età, a seguito delle disposizioni innovative apportate dall'art. 72 del D.L. n. 112/08, convertito dalla Legge n.133/08;
- CONSIDERATO che l'autorità politica, cui è rivolta la raccomandazione della citata circolare n. 10/08, non ha finora emanato disposizioni contenenti criteri sul trattenimento in servizio dei dipendenti di questo Ministero;
- RILEVATA l'urgenza di provvedere nei confronti del Dott. Giuseppe SALVATI, che compiendo come appena dichiarato, 65 anni il 03.12.2008, dovrebbe essere posto in quiescenza dal 01.01.2009;

VISTA la nota n. 21064 del 16.12.2008 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania esprime parere favorevole alla permanenza in servizio del predetto impiegato;

**DECRETA**

Il D.D.G. 06.06.2008 relativo al Dott. Giuseppe SALVATI – Dir.Div. r.e. - in servizio presso l'Ufficio scolastico Provinciale di Salerno, è riconsiderato favorevolmente e pertanto allo stesso è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.01.2011**, salvo diverse indicazioni contenute nell'emananda direttiva politica.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 29 dicembre 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 16 febbraio 2009 al n. 76)*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

Vista la legge 08.08.1995, n. 335;

Visto il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art. 28 ter-;

Vista la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8 ;

Visto il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

Visto il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

Visto il D.P.R. 21.12.2007 n.260 ;

Visto il D. Lgs. del 24.12.2007 , n. 247;

Visto il D. Lgs. del 16/05/2008, n. 85;

Vista la nota n. 131/Ris del 3/11/2008, dell'U.S.R. per la Calabria, U.S.P. di Catanzaro, con la quale viene comunicato che la sig.a Giuseppina Perri, nata il 25/01/1962, assunta con la qualifica di centralinista (B1).. ai sensi della L. 29/03/1985, n. 113, presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catanzaro, si è assentata dal servizio dal 14/01/2004, definitivamente e senza fornire giustificazione.

Vista la nota n. 3315 del 10/02/2004 con cui il dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Catanzaro invita la Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Catanzaro a sospendere in via cautelativa la corresponsione degli emolumenti della sig.a Perri.

Considerato che i pagamenti sulla partita di spesa fissa intestata alla sig.a Perri sono stati sospesi, con effetto dal febbraio 2004.

Considerato che la sig.a Perri non ha fornito alcuna giustificazione per la propria assenza dal servizio, né ha reagito in alcun modo alla sospensione del pagamento degli stipendi.

Ritenuto che dal comportamento della sig.a Perri e dalla sua acquiescenza alla sospensione del trattamento stipendiale risulta evidente la volontà di non proseguire nel rapporto di lavoro con questa Amministrazione.

Considerato che è interesse dell'Amministrazione definire la situazione giuridica della sig.a Perri

### **DECRETA**

Il contratto di lavoro fra questo Ministero e la sig.a Giuseppina Perri, nata il 25/01/1962, centralinista presso il Centro Servizi Amministrativi di Catanzaro, è rescisso a decorrere dal 14/01/2004, e pertanto la stessa cessa di appartenere ai ruoli di questo Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 28 gennaio 2009 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 10 febbraio 2009 al n. 46)*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8 ;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 10.02.2008 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 11439 del 29.02.2008, con la quale il sig. Antonino Lombardo nato il 09.03.1947 – C3 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Messina, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.07.2008**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

### **DECRETA :**

Con effetto dal **01.07.2008** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Antonino Lombardo - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Messina, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

*(D.D. 15 aprile 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 3 luglio 2008 al n. 939)*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 24.01.2008 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 7198 del 11.02.2008, con la quale la sig.ra Caterina Pisacane nata il 02.01.1947 – C1 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Messina, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.07.2008**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

### **DECRETA :**

Con effetto dal **01.07.2008** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Caterina Pisacane - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Messina, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

*(D.D. 8 aprile 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 28 luglio 2008 al n. 1006)*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 - comma 6 e 8 ;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 10.10.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 19096 del 09.05.2008, con la quale la Sig.ra Evelina Petri nata il 18.03.1951 - B2 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Frosinone, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.07.2008**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

### **DECRETA:**

Con effetto dal **01.07.2008** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla Sig.ra Evelina Petri - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Frosinone, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

*(D.D. 20 maggio 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 3 luglio 2008 al n. 941)*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 18.03.2008 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 16215 del 03.04.2008, con la quale la sig.ra Ileana Leonardi nata il 06.08.1948 – C3 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Verona, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.07.2008**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

### **DECRETA :**

Con effetto dal **01.07.2008** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Ileana Leonardi - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Verona, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare art.2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

*(D.D. 15 aprile 2008 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 3 luglio 2008 al n. 865)*

**Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio**

**UFFICIO SCOLASTICO DI ANCONA**

**IL DIRIGENTE**

VEDUTA la domanda del Sig. RUŠČÁK DANIEL, nato a Košice – Slovacchia il 4 gennaio 1974, inteso ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza col diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore professionale di Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche del Diploma di Scuola Media Superiore denominato "Vysvedčenie o maturitnej skúške" congiunto all'Attestato di Scuola Professionale denominato "Výučný list" conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola Media Superiore, Istituto Professionale Ferroviario (indirizzo meccanico elettrotecnico, Specializzazione: tecnologie degli impianti di segnaletica e sicurezza) "Stredné odborné učilište železničné Košice" di Košice – Slovacchia;

VEDUTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297, modificato dall'art. 13 della L. 25 gennaio 2006, n.29;

VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

**DI CHIARA**

Il Diploma di Scuola Media Superiore denominato "Vysvedčenie o maturitnej skúške" congiunto all'Attestato di Scuola Professionale denominato "Výučný list" conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola Media Superiore, Istituto Professionale Ferroviario (indirizzo meccanico elettrotecnico, Specializzazione: tecnologie degli impianti di segnaletica e sicurezza) "Stredné odborné učilište železničné Košice" di Košice – Slovacchia del Sig. RUŠČÁK DANIEL, nato a Košice – Slovacchia il 4 gennaio 1974, EQUIPOLLENTI a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore professionale di Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche con il seguente voto: -----  
-----95/100 (NOVANTATRE/CENTESIMI)-----

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

*(Dichiarazione del dirigente del 28 gennaio 2009)*

**UFFICIO SCOLASTICO DI ASCOLI PICENO**

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la delega prot.n. 6038 del 5.6.2002 conferita dal Direttore Generale al Dirigente dell'U.S.P.;

**VISTA** la domanda della sig.ra PICULO IVANA nata a Spalato (Croazia) il 23/10/1970, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di Licenza Media del titolo di studio "terminata ottava classe della scuola dell'obbligo" – conseguito nell'anno scolastico 1984/1985 presso "Scuola Elementare Zlata Segvic – Spalato (Croazia);

**VISTI** gli artt. 379 e 381 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

**VISTO** il D.I. 20 febbraio 1973;

**CONSIDERATO** che la sig.ra PICULO IVANA ha presentato documentazione comprovante la conoscenza della lingua italiana;

**ESAMINATA** la documentazione prodotta dall'interessata;

**DICHIARA**

Il titolo di studio "terminata ottava classe della scuola dell'obbligo" conseguito all'estero dalla sig.ra PICULO IVANA nata a Spalato (Croazia) il 23/10/1970, Equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma di Licenza Media con il seguente giudizio : OTTIMO:

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94

*(Dichiarazione del dirigente dell'8 gennaio 2009)*

UFFICIO SCOLASTICO DI ASCOLI PICENO

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la delega prot.n. 6038 del 5.6.2002 conferita dal Direttore Generale al Dirigente del U.S.P.;

**VISTA** la domanda del sig. FOTIOS GEORGALAS nato a Patrasso (Grecia) il 23.9.1989, di cittadinanza ellenica, intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza con il diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, del titolo denominato "Apolytirio" conseguito in data 28.06.2007 presso la Scuola Statale "2° Liceo Generale" di Aigio (GRECIA);

**VISTO** l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea";

**VISTO** il D.M. 1° febbraio 1975;

**VISTO** il D.M. 20 luglio 1978;

**VISTO** il D.M. 2 aprile 1980;

**ESAMINATA** la documentazione prodotta dell'interessato;

**VISTE** le precisazioni fornite dal M.P.I. con nota n. 8638/GAM del 29 settembre 2006, in ordine alle richieste formulate da studenti greci per l'accesso alle Università italiane;

**ACCERTATA** la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

**TENUTO CONTO** della consulenza fornita ai sensi dell'art. 7 del citato D.M. 1.2.1975 e preso atto della documentazione integrativa presentata dal richiedente sig. FOTIOS GEORGALAS;

**CONSIDERATO** che il sistema di valutazione scolastico in Grecia è espresso in 20/mi;

**DICHIARA**

il titolo di studio di scuola secondaria superiore denominato "Apolytirio", conseguito il data 28.6.2007 presso la Scuola Statale "2° Liceo Generale" di Aigio (GRECIA) dal sig. FOTIOS GEORGALAS nato a Patrasso (Grecia) il 23.9.1989, con voto 11,3/20;

**EQUIPOLLENTE**

a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore – Quinquennio Biologico "Brocca" (corrispondenza maturità scientifica) con il seguente voto: 60/100 (sessanta/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D. L.vo 297/94.

*(Dichiarazione del dirigente del 15 gennaio 2009)*

**UFFICIO SCOLASTICO DI ASCOLI PICENO**

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la delega prot.n. 6038 del 5.6.2002 conferita dal Direttore Generale al Dirigente del U.S.P.;

**VISTA** la domanda del sig. GIAPITZOGLOU EVANGELOS nato a Salonicco (Grecia) l'8.1.1990, di cittadinanza ellenica, intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza con il diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, del titolo denominato "Apolytirio" conseguito in data 22.06.2007 presso la Scuola legalmente riconosciuta "2° Liceo Generale Privato Mantoulidi" di Thermi (Salonicco-GRECIA);

**VISTO** l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea";

**VISTO** il D.M. 1° febbraio 1975;

**VISTO** il D.M. 20 luglio 1978;

**VISTO** il D.M. 2 aprile 1980;

**ESAMINATA** la documentazione prodotta dell'interessato;

**VISTE** le precisazioni fornite dal M.P.I. con nota n. 8638/GAM del 29 settembre 2006, in ordine alle richieste formulate da studenti greci per l'accesso alle Università italiane;

**ACCERTATA** la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

**TENUTO CONTO** della consulenza fornita ai sensi dell'art. 7 del citato D.M. 1.2.1975 e preso atto della documentazione integrativa presentata dal richiedente sig. GIAPITZOGLOU EVANGELOS;

**CONSIDERATO** che il sistema di valutazione scolastico in Grecia è espresso in 20/mi;

**DICHIARA**

il titolo di studio di scuola secondaria superiore denominato "Apolytirio", conseguito il data 22.6.2007 presso la Scuola legalmente riconosciuta "2° Liceo Generale Privato Mantoulidi" di Thermi (Salonicco-GRECIA) dal sig. GIAPITZOGLOU EVANGELOS nato a Salonicco (Grecia) l'08.01.1990, con voto 14,9/20,

**EQUIPOLLENTE**

a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore – Quinquennio Biologico "Brocca" (corrispondenza maturità scientifica) con il seguente voto: 74/100 (settantaquattro/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D. L.vo 297/94.

*(Dichiarazione del dirigente del 15 gennaio 2009)*

**UFFICIO SCOLASTICO DI ASCOLI PICENO**

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la delega prot.n. 6038 del 5.6.2002 conferita dal Direttore Generale al Dirigente del U.S.P.;

**VISTA** la domanda del sig. LAOUNTOS ELEFThERIOS nato a Cholargòs (Atene-Grecia) il 16.4.1989, di cittadinanza ellenica, intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza con il diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, del titolo denominato "Apolytirio" conseguito in data 21.06.2007 presso la Scuola Statale "Liceo Generale" di Lipsi (Dodecanneso-GRECIA);

**VISTO** l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea";

**VISTO** il D.M. 1° febbraio 1975;

**VISTO** il D.M. 20 luglio 1978;

**VISTO** il D.M. 2 aprile 1980;

**ESAMINATA** la documentazione prodotta dell'interessato;

**VISTE** le precisazioni fornite dal M.P.I. con nota n. 8638/GAM del 29 settembre 2006, in ordine alle richieste formulate da studenti greci per l'accesso alle Università italiane;

**ACCERTATA** la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

**TENUTO CONTO** della consulenza fornita ai sensi dell'art. 7 del citato D.M. 1.2.1975 e preso atto della documentazione integrativa presentata dal richiedente sig. LAOUNTOS ELEFThERIOS;

**CONSIDERATO** che il sistema di valutazione scolastico in Grecia è espresso in 20/mi;

**DICHIARA**

il titolo di studio di scuola secondaria superiore denominato "Apolytirio", conseguito il data 21.6.2007 presso la Scuola Statale "Liceo Generale" di Lipsi (Dodecanneso-GRECIA) dal sig. LAOUNTOS ELEFThERIOS nato a Cholargòs (Atene-Grecia) il 16.4.1989, con voto 14,5/20;

**EQUIPOLLENTE**

a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore – Quinquennio Biologico "Brocca" (corrispondenza maturità scientifica) con il seguente voto: 72/100 (settantantadue/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D. L.vo 297/94.

*(Dichiarazione del dirigente del 15 gennaio 2009)*

UFFICIO SCOLASTICO DI ASCOLI PICENO

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la delega prot.n. 6038 del 5.6.2002 conferita dal Direttore Generale al Dirigente del U.S.P.;

**VISTA** la domanda della sig.ra MOSCHIDOU ANTHI nata a Cholargos (Atene-GRECIA) il 3.5.1990, di cittadinanza ellenica, intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza con il diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, del titolo denominato "Apolytirio" conseguito in data 26.6.2008 presso la Scuola Legalmente Riconosciuta "Scuole Kostea-Geitona Liceo Privato Generale di Pallini (Attica-GRECIA);

**VISTO** l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea";

**VISTO** il D.M. 1° febbraio 1975;

**VISTO** il D.M. 20 luglio 1978;

**VISTO** il D.M. 2 aprile 1980;

**ESAMINATA** la documentazione prodotta dell'interessata;

**VISTE** le precisazioni fornite dal M.P.I. con nota n. 8638/GAM del 29 settembre 2006, in ordine alle richieste formulate da studenti greci per l'accesso alle Università italiane;

**ACCERTATA** la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

**TENUTO CONTO** della consulenza fornita ai sensi dell'art. 7 del citato D.M. 1.2.1975 e preso atto della documentazione integrativa presentata dalla richiedente sig.ra MOSCHIDOU ANTHI;

**CONSIDERATO** che il sistema di valutazione scolastico in Grecia è espresso in 20/mi;

**DICHIARA**

il titolo di studio di scuola secondaria superiore denominato "Apolytirio", conseguito il data 26.6.2008 presso la Scuola Legalmente Riconosciuta "Scuole Kostea-Geitona Liceo Privato Generale" di Pallini (Attica-GRECIA) dalla sig.ra MOSCHIDOU ANTHI nata a Cholargòs (Atene-GRECIA) il 3.5.1990, con voto 13,2/20,

**EQUIPOLLENTE**

a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore – Quinquennio Biologico "Brocca" (corrispondenza maturità scientifica) con il seguente voto: 66/100 (sessantasei/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D. L.vo 297/94.

*(Dichiarazione del dirigente del 15 gennaio 2009)*

UFFICIO SCOLASTICO DI FOGGIA

## IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda della Sig.ra RAFFAELE SAVERIA nata a GROSS-GERAU (GERMANIA) il 01.04.1980 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma d'istruzione secondaria di secondo grado del titolo finale conseguito nell'anno 2002 presso la SCUOLA PROFESSIONALE COMMERCIALE FRIEDRICH LIST - SCHULE DI DARMSTADT(Germania)

VISTI gli artt. 379 e 380 del D.L.vo 16.04.1994, n. 297;

VEDUTO il D.M. 01.02.1975;

VEDUTO il D.M. 20.07.1978;

VEDUTO il D.M. 02.04.1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato;

VISTA la C. M. 280 Prot. 3630 del 14.11.1978

## DICHIARA

Il Diploma finale della scuola professionale "Amministratrice Addetta alle Vendite" conseguito all'estero nell'anno 2002 dalla Sig.ra RAFFAELE SAVERIA a tutti gli effetti di legge EQUIPOLLENTE al Diploma Italiano D'Istruzione Secondaria di Secondo Grado di "TECNICO DELLA GESTIONE AZIENDALE" con il seguente voto di 84 su 100.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

*(Dichiarazione del dirigente del 20 ottobre 2008)*

UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO

IL DIRIGENTE

- VEDUTA La domanda del sig. Ignazio Massimo D'AMICO nato a Pforzheim (GERMANIA) l'8.05.1988 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di licenza di scuola media inferiore del *Certificato di studio attestante il superamento dell'esame finale della 9<sup>a</sup> classe* – anno scolastico 2004/05 della “Hauptschule mit Werkrealschule” di Land Baden- Wuttemberg (GERMANIA);
- VEDUTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 così come modificato dall'art. 13 della Legge 25 gennaio 2006 n. 29;
- VEDUTO il D.M. 1<sup>o</sup> febbraio 1975;
- VEDUTO Il D.M. 2 aprile 1980;
- VEDUTO l'esito positivo della prova integrativa di cui all'art. 379 D.L.vo n. 297/94;
- ESAMINATA La documentazione prodotta dall'interessato;

DICHIARA

Il *Certificato di studio attestante il superamento dell'esame finale della 9<sup>a</sup> classe* – anno scolastico 2004/05 rilasciato dalla “Hauptschule mit Werkrealschule” di Land Baden- Wuttemberg (GERMANIA) al sig. Ignazio Massimo D'AMICO;

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al Diploma di licenza di scuola media inferiore italiana.  
Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

*(Dichiarazione del dirigente del 28 gennaio 2009)*

UFFICIO SCOLASTICO DI PERUGIA

IL DIRIGENTE

- VISTA la domanda prodotta dal Sig. Karagkounis Dimos - Dimitrios, nato a Larisa (Grecia) il 19/01/1991, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo **scientifico** del titolo "**Apolytirio**" conseguito nell'anno 2008 presso la Scuola Statale "2° Liceo Generale" di Larisa (Grecia);
- VISTO l'art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 modificato dall'art. 13 della L. 29/2006;
- VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;
- VISTO il D.M. 20 luglio 1978;
- VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2/4/1980

D I C H I A R A

il titolo "**Apolytirio**" conseguito in uno stato diverso dall'Italia dal Sig. Karagkounis Dimos - Dimitrios, cittadino europeo, **equipollente** a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo **scientifico** con il seguente voto:

71/100(settantuno/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94, modificato dall'art. 13 della L. 29/2006.

*(Dichiarazione del dirigente del 29 settembre 2008)*

**UFFICIO SCOLASTICO DI PRATO**

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la domanda presentata dal Sig. ARIANE Rachid, nato a Biskra (ALGERIA) il 12.03.1969, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore di "Perito Industriale per la meccanica" del titolo di studio di "Certificat de Scolarité" conseguito nell'anno scolastico 1987/1988 presso il Liceo "Mekki Menni" di Biskra;

**VISTO** l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297;

**VISTO** il D.M. 1 febbraio 1975;

**VISTO** il D.M. 20 luglio 1978;

**VISTO** il D.M. 2 aprile 1980;

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006 n. 29;

**VISTO** il parere espresso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Industriale "Tullio Buzzi" di Prato nella nota n. 580/C31a del 29.01.2009, assunto al Registro Ufficiale Protocollo di questo Ufficio al n. 558 in data 30.02.2009;

**ESAMINATA** la documentazione prodotta dall'interessato;

**DICHIARA**

Il titolo di studio di "Certificat de Scolarité " conseguito nel 1988 presso la il Liceo "Mekki Menni" di Biskra (ALGERIA) dal sig. ARIANE Rachid

**EQUIPOLLENTE**

a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di "Perito Industriale per la meccanica" con il seguente voto: **60/100**.

Si rilascia la presente dichiarazione ai sensi del 7 comma dell'art. 379 del D.L. 297/1994.

*(Dichiarazione del dirigente del 2 febbraio 2009)*





---

(MOD-BP-09-091-259) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

00-000000000000

€ 0,00